

ISSN 1971-9892

**Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale:
judicial activism o «supplenza» legislativa?**

fascicolo
2026/I

CONSULTA ONLINE

IGNAZIO SPADARO

30 marzo 2026

IGNAZIO SPADARO

Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale: *judicial activism* o «supplenza» legislativa?

TITLE *Recent trends in constitutional case law: Judicial activism or legislative 'substitution'?*

ABSTRACT Il contributo prende in esame la più recente evoluzione dei rapporti tra Corte costituzionale e Parlamento sul piano della costituzione materiale, al fine di valutarne l'inquadrabilità nelle note categorie dottrinali del «*judicial activism*» e della «supplenza legislativa». Nella parte conclusiva esso si sofferma su taluni profili critici, con particolare attenzione per la cd. inerzia legislativa, prospettando possibili soluzioni per un complessivo riequilibrio del sistema *de iure condendo*

The essay examines recent trends in the relationship between the Constitutional Court and Parliament on the ground of the material constitution, with a view to assessing their consistency with the well-known doctrinal categories of 'judicial activism' and 'legislative substitution'. In its concluding part, it addresses certain critical issues, with particular attention to the so-called legislative inertia, and puts forward possible solutions for an overall rebalancing of the system from a de iure condendo perspective

KEYWORDS Corte costituzionale; Parlamento; potere d'indirizzo politico; inerzia legislativa; diritti fondamentali

Constitutional Court; Parliament; policy-making power; Legislative inaction; fundamental rights

AUTHOR RTD-b di diritto costituzionale – Università degli studi di Catania



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

Lo studio, presentato nella "Giornata della Ricerca 2025/2026" (Università di Catania, 10 febbraio 2026), trae spunto dal monitoraggio operato dall'Osservatorio su legislazione e giurisprudenza nell'anno 2025 e si inserisce fra le attività del progetto "Emarginazione del Parlamento e crisi della democrazia rappresentativa", finanziato dall'Università di Catania (Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo - Pia.ce.ri. 2020/2022).

* * *

SOMMARIO

1. Considerazioni introduttive e premesse concettuali. – 2. Il tendenziale affievolimento della dicotomia tra accesso in via diretta ed accesso in via incidentale al sindacato di costituzionalità. – 3. Il peso della «sensibilità politica» della Corte sull'esito dei giudizi. – 4. Segue. Le pronunce sul diritto all'autodeterminazione sanitaria dei malati incurabili. – A) L'estensione del suicidio assistito ai pazienti non sottoposti a trattamenti di sostegno vitale nell'interpretazione "autentica" della [sentenza n. 66 del 2025](#). – B) Le prospettive di ulteriore ampliamento dell'esimente alla luce della [sentenza n. 132 del 2025](#). – C) La perdurante centralità del Parlamento secondo la [sentenza n. 204 del 2025](#). – 5. La frequente evocazione del principio di ragionevolezza come parametro di costituzionalità. – 6. Segue. La *vis expansiva* del sindacato sulla ragionevolezza. – 7. Dalla «ragionevolezza» all'«adeguatezza» delle scelte legislative in materia penale. – 8. I rischi di *chilling effect* legislativo derivanti dal reiterato ricorso a sentenze manipolative. – 9. Le molte "occasioni mancate" da parte del Parlamento. – 10. Considerazioni di sintesi: una Corte "attivista" ma "supplente". – 11. Una «supplenza» strutturalmente defettiva. – 12. Quali prospettive per il 2026?

1. Considerazioni introduttive e premesse concettuali

Tra i giuristi è piuttosto diffusa la sensazione che, specie negli ultimi anni, la Corte costituzionale abbia visto crescere il proprio "peso" sul piano della costituzione materiale, emancipandosi dal ruolo di "legislatore negativo" che, in prospettiva kelseniana, parrebbe invece assegnatole dalla lettera dell'art. 136 Cost.¹ Ciò ha coinciso con l'abbandono di orientamenti consolidati, ad esempio in tema di rilevanza delle questioni sollevate in via incidentale, di emanabilità di sentenze manipolative (solo) a rime obbligate e, più in generale, di ossequio per la discrezionalità del Parlamento.

Senza anticipare considerazioni che saranno operate con maggior approfondimento nei paragrafi seguenti, va sin d'ora osservato che, in prospettiva comparata, tale fenomeno non rappresenta una novità, poiché sembra richiamare da vicino ciò che autorevole dottrina, specie di lingua inglese, sin dalla metà del secolo scorso è solita designare con la locuzione «*judicial activism*»². Invero, tra i giuristi non vi è unanimità circa l'esatto perimetro di tale categoria, ma nella grande maggioranza delle teorizzazioni essa coincide con un «uso disinvolto dei canoni ermeneutici al fine di raggiungere [determinati] obiettivi pratici»³, ossia

¹ Cfr. H. Kelsen, *La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle)* (trad.), in *Revue du droit public*, 1928, 197 ss., anche nella critica recentemente operata da M. Carpentier, *Le juge constitutionnel et la pertinence de la théorie du législateur négatif*, in X. Magnon, S. Mouton (a cura di), *Le juge dans le constitutionnalisme moderne*, IFJD, Bayonne, 2024, 1 ss.

² Sulle origini e sui successivi sviluppi dottrinali di tale locuzione, coniata dallo storico A. Schlesinger Jr., *The Supreme Court: 1947*, in *Fortune*, 1/1947, 73 ss., v. l'accurata ricostruzione di B. Makowiecky Salles, P. Marcio Cruz, N. Basigli, *Attivismo giudiziale e dialoghi transgiudiziali: parametri per l'interazione tra decisioni nazionali e straniere*, in *Rivista AIC*, 3/2021, 221 ss.

³ In questi termini, seppur con testuale riferimento alla giurisdizione ordinaria, M. Luciani, *L'attivismo, la deferenza e la giustizia del caso singolo*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, 39, secondo il quale tanto il *judicial activism* quanto il suo contrario, la *judicial deference*, «non sono categorie giuridiche» ed ogni tentativo di fornirne una definizione esatta sarebbe «destinat[o] al fallimento» (*ibid.*, 37). In una prospettiva in parte diversa quel filone degli originalisti statunitensi che identifica il *judicial activism* in «*the habit of not confining the basis of judicial review to the norms in the written Constitution*» (M. Perry, *Judicial Activism*, in *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 7/1984, 69 ss.).



assetti regolatori volti al «progresso sociale»⁴. In questa prospettiva, sarebbero dunque «attivisti» quegli organi di giustizia costituzionale che, anche al costo di stridere con la lettera del testo o con propri precedenti, (a) riconoscano a taluni gruppi sociali «diritti non espressamente previsti dal Testo fondamentale»; (b) sindacino la validità delle leggi secondo giudizi di valore che, seppur compatibili con quelli espressi dal Costituente, siano comunque distinti ed ulteriori rispetto ad essi; (c) incidano con le proprie decisioni su rilevanti «questioni di politica pubblica», sostituendosi di fatto al legislatore nella disciplina di talune fattispecie, in difetto di soluzioni costituzionalmente obbligate⁵. Malgrado parte della dottrina si sforzi di distinguere tra attivismo «proprio» ed attivismo «improprio», a seconda che il giudice si astenga, o meno, dal creare nuovo diritto⁶, e nonostante il fenomeno abbia preso piede, specie nel contesto statunitense, per porre rimedio a leggi chiaramente discriminatorie⁷, molti giuristi dubitano della compatibilità di tale *habitus* interpretativo con taluni principi-cardine dello Stato di diritto, a cominciare dalla separazione dei poteri⁸.

Invero, preoccupazioni analoghe sono presenti da tempo anche all'interno del dibattito dottrinale italiano, dove la constatazione dell'«audacia» di alcune sentenze della Consulta, in uno alle perplessità verso l'inerzia spesso manifestata dalle Camere nelle medesime materie, ha indotto taluni a ravvisare nelle prime una sorta di «supplenza legislativa»⁹.

Curiosamente, sul piano della semantica giuridica si appalesa una certa specularità. Il *judicial activism*, quale modalità di esercizio della giurisdizione, è durevole e teleologicamente orientato (come si diceva, tende per definizione al progresso della società), mentre il concetto di «supplenza» implica temporaneità e libertà nel fine (naturalmente, entro il perimetro tracciato dai principi costituzionali). Ciò che accomuna le due locuzioni, specie in un ordinamento di *civil law* come quello italiano, è, piuttosto, l'estraneità al dettato costituzionale e, quindi, il fatto di essere entrambe sintomatiche dell'esistenza di una

⁴ Lo evidenzia V. G. PALSHIKAR, *Judicial Activism*, in *Government Law College*, 7/2007, 55.

⁵ Cfr., anche per i nutriti rinvii dottrinali, M. CASIMIRO, E. PEIXOTO DA CUNHA FRANÇA, F. BITENCOURT NÓBREGA, *Redimindo o ativismo judicial: constitucionalismo democrático e a função contra-argumentativa das cortes constitucionais*, in *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, 3/2023, 266-267.

⁶ In questo senso G. JONES, *Proper judicial activism*, in *Regent University Law Review*, 1/2001, 141, secondo il quale l'attivismo improprio si risolve in un «*judging in the service of conscience*» anziché «*in the service of law*» (p. 144).

⁷ Come ricostruito da I. JENKINS, *Judicial Activism and Constitutional Government*, in *American Journal of Jurisprudence*, n. 29(1984), 170.

⁸ Cfr. K. KLARE, *Critical perspectives on social and economic rights, democracy and separation of powers*, in H. Alvarez García, L. Williams (a cura di), *Social and economic rights in theory and practice: critical inquiries*, New York, Routledge, 2014, 5, oltre alla «china scivolosa» segnalata da I. JENKINS, *Judicial Activism*, cit., 171 ss.

⁹ Sul tema è d'obbligo rinviare a F. MODUGNO, *La «supplenza» della Corte costituzionale*, in Id., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 107 ss., cui adde più di recente L. BARTOLUCCI, *L'inerzia del Parlamento e quella della Corte in alcuni ambiti dell'indirizzo politico costituzionale*, in federalismi.it, 26/2024, 67 ss.

patologica “confusione” all’interno dell’edificio repubblicano¹⁰. E infatti, se la possibilità di un esercizio vicario del potere legislativo non è, notoriamente, prevista nel Testo fondamentale, con riferimento ad un organo di garanzia, quale è la Corte, sarebbe difficile persino immaginare un procedimento volto a sindacare la rispondenza delle relative decisioni ad una nozione intrinsecamente politica come quella di “progresso sociale”.

Cionondimeno, tali “etichette” sembrano offrire utili spunti per indagare le recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale, cui si accennava all’inizio, rispetto sia al modo in cui a Corte mostra, oggi, di intendere il proprio ruolo, sia al concreto atteggiarsi del rapporto tra essa ed il Parlamento. In particolare, nei paragrafi che seguono ci si soffermerà su quelle pronunce, emesse per lo più nel 2025, che paiano di maggiore pregnanza sul piano sistematico, anche al fine di saggiare la continuità o, all’inverso, il grado di evoluzione nel tempo degli orientamenti ivi espressi.

2. Il tendenziale affievolimento della dicotomia tra accesso in via diretta ed accesso in via incidentale al sindacato di costituzionalità.

Sotto il profilo processuale, si evidenzia un affievolimento, almeno in via di fatto, della dicotomia tra accesso in via principale ed accesso in via incidentale alla Corte, che com’è noto è fissata, invece, dalla lettera dell’art. 1 della legge cost. n. 1/1948. Il risultato – può sin d’ora anticiparsi – sembra essere una spinta verso una sorta di *actio popularis* (sollevamento di questioni di costituzionalità da parte del singolo ma nell’interesse della collettività), malgrado tale opzione sia stata, a suo tempo, deliberatamente scartata dai Costituenti¹¹.

In proposito sembra paradigmatico il caso deciso dalla [sentenza n. 69 del 2025](#), che ha rigettato i dubbi di incostituzionalità sollevati dal Tribunale di Firenze avverso l’art. 5 della legge n. 40/2004, laddove esso riserva l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alle sole «coppie», anziché anche alle donne singole¹². La vicenda presenta almeno due peculiarità. La prima è che, seppure tanto il ricorso introduttivo quanto l’ordinanza di rimessione facciano puntuale riferimento al principio di non discriminazione ex art. 3 Cost., la causa non verte su una disparità di trattamento storicamente determinata, atteso che la ricorrente non lamenta, ad esempio, di essere stata scartata dalla clinica

¹⁰ In questa prospettiva è doveroso rinviare a M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Giuffrè, Milano, 2023, 185 ss.

¹¹ Ne dà conto, ricostruendo *funditus* le origini di tale scelta, C. MEZZANOTTE, *Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del Costituente*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 (1979), 11 ss.

¹² Cfr. Trib. Firenze, ord. 4 settembre 2024, § 4, Il cpv., e Corte cost., [sent. 22 maggio 2025, n. 69](#), su cui v. almeno I. TARDIA, *La misura della libertà procreativa: proporzionalità, precauzione e margine di apprezzamento nella PMA (a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 69 2025)*, in [Osservatorio costituzionale](#), 5/2025, 154 ss., e, in una prospettiva più ampia, E. FALZEA, [Principio di autodeterminazione e PMA: evoluzione e limiti a margine della sentenza n. 69/2025](#), in questa [Rivista](#), Studi 2025/II, 978 ss.



resistente a favore di un'altra paziente. Ella, piuttosto, lamenta l'impossibilità di conseguire legalmente un bene della vita, l'accesso alla PMA, che la controparte sarebbe del tutto disponibile ad assicurarle¹³. In altri termini, se si guarda appena al di sotto delle forme processuali emerge con assoluta chiarezza come tra le due parti vi sia una sostanziale comunanza di interessi e che il "vero" destinatario dell'azione non è la clinica, bensì lo Stato-legislatore.

La seconda peculiarità è che si tratta di un giudizio instaurato, sì, dinanzi al Tribunale, ma al solo fine – lo si ripete, comune alle parti – di raggiungere un "altro" giudice, ossia la Corte costituzionale. In questa prospettiva si spiega l'allargamento di un contraddittorio che, pure, si era instaurato tra due soggetti privati, ad un'associazione portatrice di interessi diffusi, nota per il suo attivismo a favore di una legislazione più permissiva in ambito bioetico¹⁴.

Il medesimo schema (avvio di una causa dinanzi al giudice ordinario, ma con lo scopo di ottenere una declaratoria di incostituzionalità modificativa della disciplina applicabile) si rinviene anche a monte della [sentenza n. 53 del 2025](#), anch'essa di rigetto, che ha confermato l'impossibilità, per l'adottato maggiorenne, di sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante, come disposto dall'art. 299, c. 1 c.c.¹⁵. Ed ancora, può menzionarsi la [sentenza n. 52 del 2025](#)¹⁶, emanata su impulso di due Tribunali di sorveglianza cui alcuni detenuti avevano richiesto la concessione della detenzione domiciliare speciale pur in difetto delle condizioni previste dall'art. 47-*quinquies*, c. 7 ord. penit., ossia la circostanza che la madre fosse «deceduta o impossibilitata» (questione rigettata) e che non vi fosse la possibilità di «affidare la prole ad altri» che al padre (questione accolta).

Anche in questi casi, era pacifico per gli stessi ricorrenti che le rispettive domande non avrebbero potuto essere accolte senza il positivo esperimento di un incidente di costituzionalità.

3. Il peso della «sensibilità politica» della Corte sull'esito dei giudizi

Iniziando a focalizzare l'attenzione sull'attività decisoria della Corte, va segnalato il deposito di molteplici pronunce le cui motivazioni sembrano risentire in misura

¹³ V. Trib. Firenze, ord. 4 settembre 2024, § 1, VI cpv.: «il [resistente] ha dedotto «di *non potere far altro* che opporre il proprio diniego in ragione dell'art. 5 della legge n. 40/2004» e «ha *concordato* sull'irragionevolezza del divieto» (enfasi aggiunta).

¹⁴ Il riferimento è all'associazione "Luca Coscioni", partecipe – tra le altre – ad iniziative giudiziarie già sfociate in due annullamenti parziali della legge n. 40/2004 (Corte cost., sentt. [8 maggio 2009, n. 151](#), e [10 giugno 2014, n. 162](#)).

¹⁵ Corte cost., [sent. 18 aprile 2025, n. 53](#).

¹⁶ Corte cost., [sent. 18 aprile 2025, n. 52](#), con nota di S. DE DOMINICIS, *La differente condizione di accesso alla detenzione domiciliare speciale tra condannate madri e padre detenuto*, in [Osservatorio costituzionale](#), 5/2025, 99 ss.

determinante della «sensibilità politica» dell'organo¹⁷. Esse, infatti, danno la sensazione di pervenire all'accoglimento o al rigetto delle questioni sulla base non solo della lettera dei parametri costituzionali di volta in volta evocati, ma anche di considerazioni che potrebbero definirsi "di contesto", perché attingono a dati esperienziali e a considerazioni prognostiche sulle ricadute pratiche del dispositivo (specie, ovviamente, quando esso abbia effetto ablatorio)¹⁸.

Invero, entro certi limiti ciò può ritenersi fisiologico e, anzi, del tutto coerente con la scelta, compiuta dagli stessi Costituenti, di riservare la nomina di due terzi dei giudici ad organi costituzionali eletti, direttamente o indirettamente, dai cittadini, quali, rispettivamente, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica. D'altronde, come attenta dottrina osserva da tempo, la tecnica del bilanciamento di interessi, che la Corte è chiamata a maneggiare per decidere sulla validità della gran parte delle disposizioni sottoposte al suo vaglio, è per definizione intrisa di "politicità"¹⁹.

In molti casi, ciò si è rivelato cruciale per evitare che un sindacato di legittimità compiuto esclusivamente "in astratto" impedisse di apprezzare l'effettiva razionalità, o meno, della scelta legislativa²⁰, paralizzando quella funzione «contromaggioritaria» che propria di ogni organo di garanzia²¹. Ad esempio, la [sentenza n. 27 del 2025](#) ha ritenuto non irragionevole la previsione di una medesima cornice edittale per le distinte condotte di falsificazione, alterazione ed utilizzazione di documenti di soggiorno (art. 5, c. 8-bis d. lgs. 286/1998) sulla base sia del fatto che esse sono solitamente attuate in concorso dalle medesime persone, sia della circostanza che tale assimilazione agevola, opportunamente, la repressione del fenomeno sul piano probatorio²². La [sentenza n. 166 del 2025](#), interpretativa di rigetto, ha avallato la presunzione *iuris tantum* di provenienza criminosa dei beni, sproporzionati al

¹⁷ Sul tema v., anche per ulteriori rinvii, C. PADULA, *Le "spinte centripete" nel giudizio incidentale di costituzionalità*, in [Questione Giustizia](#), 4/2020, 76, e, con particolare riferimento ai dibattiti in Assemblea costituente, A. MORRONE, *Corte costituzionale: fattore condizionante o elementi strutturali*, in [Rivista AIC](#), 3/2024, 224 ss., cui *adde* la ricca casistica presa in esame, problematicamente, da A. RANDAZZO, ["Il giudice costituzionale" "legislatore": tecniche decisorie, uso dei canoni processuali, ruolo \(sempre più\) politicamente connotato](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2025/III](#), 1576 ss.

¹⁸ Si sofferma su questa tendenza, in chiave peraltro non scontatamente critica, V. MARCENÒ, *La "prepotenza del contesto": la Corte costituzionale dinanzi alle diverse "crisi"*, in M. Ruotolo (a cura di), *Discrezionalità legislativa e sindacato della Corte costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, 265 ss.

¹⁹ A. RUGGERI, *Il doppio volto del diritto processuale costituzionale nell'esperienza italiana*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2025, 15, cui cfr. già G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti*, Giappichelli, Torino, 2005, 5, secondo il quale «la funzione della Corte è politica, ma allo stesso tempo non appartiene alla politica» (enfasi aggiunta).

²⁰ Già C. MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Tipografia Veneziana, Roma, 1984, 131, osservava che «la Corte non può offrire una prestazione meramente trascendente, dovendo viceversa orientare la sua azione verso la realtà, in una dimensione di concretezza, pur evitando di compiere «scelte definitive tra aspettative» sociali e politiche, che «godono tutte di eguale legittimazione formale».

²¹ Sul tema è doveroso rinviare a A. BICKEL, *Least dangerous branch*, Harper & Row, New Haven, 1962, 3 ss., cui *adde*, nel panorama dottrinale italiano, almeno O. CHESSA, *I giudici del diritto*, Franco Angeli, Milano, 2014, 101 ss., e da ultimo, in prospettiva comparata, C. DRIGO, *Giurisprudenza costituzionale e decisioni politiche: quali confini?*, in [DPCE OnLine](#), n. sp. 1/2025, 8 ss.

²² Corte cost., [sent. 7 marzo 2025, n. 7](#), § 4.3, III cpv., cons. dir.



reddito, in possesso di coloro che siano condannati per traffico o produzione di stupefacenti «di lieve entità» (art. 73, c. 5 d.P.R. 309/1990), con conseguente confisca degli stessi ex art. 85-*bis* d.P.R. 309/1990, secondo il «dato di esperienza» che gli autori di tali illeciti «spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio [in questa maniera], specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare»²³.

Ed ancora, la [sentenza n. 104 del 2025](#) ha annullato il divieto di messa a disposizione di apparecchiature per il gioco d'azzardo *online* all'interno degli esercizi pubblici, introdotto nel 2012, non solo per l'eterogeneità delle condotte concretamente suscettibili di sanzione, ma anche e soprattutto per la modesta utilità del sacrificio imposto alla libertà d'iniziativa economica dei gestori, stante l'esistenza di un'«offerta di gioco» residuale «comunque [...] capillare e vastissima», perché raggiungibile anche «attraverso canali di accesso diversi» (si pensi ai cellulari e, più in generale, alle connessioni private, che consentono di fruire di numerose piattaforme ad accesso pressoché libero)²⁴.

Considerazioni in parte differenti sembrano possibili, tuttavia, con riferimento a due gruppi di decisioni, che hanno inciso su settori dell'ordinamento particolarmente "sensibili" sul piano etico, ossia il diritto di famiglia e la disciplina del cd. fine vita. All'interno del primo gruppo si collocano, oltre alle sentenze [n. 53 del 2025](#) e [n. 69 del 2025](#), cui si è già accennato nel paragrafo precedente, diverse declaratorie di incostituzionalità accomunate dal peso determinante assunto, in motivazione, dal principio di tutela dei minori (art. 31, c. 2 Cost.). A quest'ultimo proposito si sono registrate un'importante conferma ed almeno due novità. La prima riguarda l'incostituzionalità della privazione della responsabilità genitoriale quale pena accessoria per tutti coloro che siano condannati per determinati delitti in ambito familiare. Tale automatismo, già censurato dalla Corte con riferimento ai reati di alterazione di stato (art. 567, c. 2 c.p.), soppressione di stato (art. 566, c. 2 c.p.), sottrazione e mantenimento di minore all'estero (art. 574-*bis*, c. 3 c.p.)²⁵, è divenuto oggetto di un'ulteriore declaratoria di incostituzionalità ad opera della [sentenza n. 55 del 2025](#), sulla fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572, c. 2 c.p.). Com'era, per certi versi, prevedibile, la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui una simile intrusione nel rapporto tra genitore e figlio, anche quando temporanea, è astrattamente idonea a pregiudicare ulteriormente il benessere psicofisico della vittima e, quindi, dev'essere

²³ Corte cost., [sent. 7 novembre 2025, n. 166](#), spec. § 4.2 e § 4.2.2., I cpv., *cons. dir.*

²⁴ Corte cost., [sent. 10 luglio 2025, n. 104](#), spec. § 6.5 *cons. dir.*, su cui v., anche per qualche rilievo critico, S. SCAGLIARINI, [La Corte alza la posta in gioco sulle misure di contenimento della dipendenza da azzardo](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2025/III](#), 1332 ss.

²⁵ V. rispettivamente Corte cost., sentt. [23 febbraio 2012, n. 31](#); [23 gennaio 2013, n. 7](#); e [29 maggio 2020, n. 102](#). Su tale filone giurisprudenziale, in uno all'atteggiamento maturato dalla Corte con più ampio riferimento alle pene accessorie, v. M. PICCHI, *Responsabilità genitoriale e interesse superiore del minore: la Corte costituzionale censura un altro automatismo legislativo*, in [Osservatorio costituzionale](#), 5/2020, 212, nt. 14, e p. 217 ss.

disposta dal giudice solo dopo un'attenta valutazione del caso concreto²⁶. Quanto alle pronunce più innovative, in ordine di tempo va anzitutto richiamata la [sentenza n. 33 del 2025](#)²⁷, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 29-bis, c. 1 della legge n. 184/1983²⁸ nella parte in cui esso esclude, implicitamente, dai possibili adottanti di minori stranieri le persone singole²⁹. Alla base di tale addizione si adduce *in primis* il diritto dei cittadini al rispetto della propria «vita privata», inteso come libertà di autodeterminazione nelle questioni concernenti la genitorialità, che la Corte – condividendo la prospettazione del giudice *a quo* – riconduce sia, testualmente, all'art. 8 CEDU, sia all'art. 2 Cost., interpretato quale “fattispecie aperta” (§ 9.1 *cons. dir.*). A seguire, la motivazione si sofferma su un ulteriore imperativo costituzionale, la tutela del «miglior interesse del minore», evidenziando come quest'ultimo possa senz'altro essere soddisfatto anche da un singolo genitore (§ 9.3 *cons. dir.*). Il divieto di adottabilità da parte di persone singole – conclude la sentenza – deve quindi ritenersi sproporzionato rispetto al proprio scopo e «non necessario in una società democratica», nel senso in cui tale condizione è intesa dalla giurisprudenza di Strasburgo (§ 9.4, V cpv., *cons. dir.*).

La seconda sentenza è la [n. 68 del 2025](#), che ha introdotto la possibilità per la cd. madre intenzionale di riconoscere il figlio partorito dalla propria *partner* in Italia, ma concepito all'estero con PMA di tipo eterologo³⁰. La mancata previsione di questa facoltà all'art. 8 della legge n. 40/2004 è giudicata lesiva di ben tre disposizioni costituzionali³¹: ancora l'articolo 2, cui la Corte riconduce il diritto del minore all'identità personale ed alla certezza del proprio *status* giuridico di figlio; l'articolo 30, in relazione al diritto del minore medesimo a vedersi riconosciuti «sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori» le pretese connesse alla

²⁶ Corte cost., [sent. 22 aprile 2025, n. 55](#), § 4.4 *cons. dir.*, con nota di J. BURATO, *Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34, comma 2, c.p. in tema di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale*, in *Cassazione penale*, 9/2025, 2644 ss.

²⁷ Corte cost., [sent. 21 marzo 2025, n. 33](#), su cui v. per tutti A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la “famiglia monoparentale” (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, in [federalismi.it](#), 10/2025, iv ss., e E. LAMARQUE, *Il volto costituzionale della famiglia, oggi*, in *Quad. cost.*, 3/2025, 702 ss.; tra i civilisti, C. BENANTI, *L'illegittimità del divieto di adozione internazionale per i single: verso una concezione pluralistica della famiglia adottiva*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4/2025, 911 ss.

²⁸ Legge 4 maggio 1983, n. 184, significativamente (re)intitolata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 «Diritto del minore ad una famiglia».

²⁹ Più precisamente, per definire la platea di coloro che possono chiedere al Tribunale di accertare la propria idoneità all'adozione, rinvia all'art. 6 della medesima legge, a norma del quale deve trattarsi di «coniugi», sposati o conviventi da almeno tre anni.

³⁰ Corte cost., [sent. 22 maggio 2025, n. 68](#), su cui v. almeno M.P. IADICICCO, *La Corte costituzionale prosegue, in solitaria, il proprio cammino sui diritti dei nati da PMA*, in [Osservatorio costituzionale](#), 6/2025, 216 ss., mentre sul nesso con due moniti precedenti cfr. A. SCHILLACI, *Un quadro sempre più nitido: la Corte costituzionale e l'omogenitorialità femminile*, in [Diritticomparati.it](#), giugno 2025, 1 ss., e I. TARDIA, *Dalla “genetica” alla “relazione”: riconoscimento della genitorialità intenzionale e tutela effettiva del minore*, in [federalismi.it](#), 27/2025, 192 ss.

³¹ Il giudice *a quo* aveva prospettato un contrasto, altresì, con gli artt. 31 Cost. e 117, c. 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, all'art. 24 CDFUE, agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della *Convenzione sui diritti del fanciullo* ed agli artt. 1 e 6 della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori*; ma tali profili sono stati giudicati «assorbiti» dalla Corte (§ 4 *cons. dir.*).



responsabilità genitoriale; infine, l'articolo 3, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, per l'assenza di controinteressi atti a giustificare la preclusione *de qua* (§ 13 *cons. dir.*).

Nel solco dell'equiparazione tra genitori biologici e non si è posta, pochi mesi più tardi, anche la [sentenza n. 115 del 2025](#), con l'estensione alla lavoratrice, «genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile», del congedo obbligatorio già previsto per il «padre lavoratore» dall'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 151/2001³².

Come si diceva, la *ratio* sottesa a tutte queste pronunce è accrescere le *chances* di realizzazione personale e di benessere familiare di soggetti minorenni che ne siano privi (la prima) o, comunque, carenti (le seconde). Tuttavia, non può sottacersi un dato di fondo e cioè che l'obiettivo perseguito dalla Corte è il medesimo che a suo tempo si era posto il Parlamento. Ciò che, invece, diverge sono i mezzi per conseguirlo: alla presunzione legale secondo cui il «miglior interesse del minore», appunto, possa trovare soddisfacimento (solo) nell'«*imitatio naturae*»³³ e coincida, quindi, col «diritto» del minore «ad una famiglia»³⁴, la Corte contrappone una visione alternativa, meno ancorata al principio di precauzione e, con riferimento all'adozione da parte dei singoli, più fiduciosa nel ruolo del giudice chiamato a verificare l'idoneità dell'aspirante genitore³⁵. In questi casi, la "sensibilità politica" della Corte non si limita ad orientare il raffronto tra disposizioni legislative e costituzionali, bensì vi innesta giudizi di valore che si sovrappongono, di fatto, a quelli delle Camere.

Invero, gli argomenti utilizzati non sono privi di un certo grado di persuasività. La [sentenza n. 33 del 2025](#), ad esempio, richiama l'esistenza di molteplici ipotesi in cui l'ordinamento già ammette l'adozione monoparentale³⁶ e non nasconde neppure una comprensibile preoccupazione per il rischio che la «restrizione della platea dei potenziali adottanti» operata dalla norma, sommandosi alla «progressiva riduzione delle domande di adozione che si è avuta a partire dall'inizio del nuovo millennio», finisca per pregiudicare l'«effettività della tutela dei bambini abbandonati»³⁷. Analogamente, la [sentenza n. 68 del 2025](#), pur scostandosi dal consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'interesse del minore nato da PMA eterologa sarebbe sufficientemente garantito dall'istituto dell'adozione

³² Corte cost., [sent. 21 luglio 2025, n. 115](#), sulla legittimità del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*), come modificato nel 2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019.

³³ Cfr. la ricostruzione operata da Corte cost., [sent. n. 33 del 2025](#), cit., § 9.3, III cpv., *cons. dir.*

³⁴ Cfr. testualmente il titolo della legge n. 184/1983, cit., come sostituito dall'art. 1, c. 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149.

³⁵ Per contro, sull'automaticità del riconoscimento della genitorialità intenzionale, senza passare per il vaglio del giudice proprio dell'adozione in casi particolari cfr. quanto già criticamente osservato da E. BILOTTI, *Il riconoscimento automatico della genitorialità intenzionale non realizza l'interesse del minore, ma quello degli adulti*, in [L-Jus](#), 1/2024, § 3.

³⁶ [Sentenza cit.](#), § 6.3, VII cpv., *cons. dir.*

³⁷ [Ibid.](#), X e XI cpv.

in casi particolari³⁸, richiama diverse pronunce, sia proprie che della stessa Cassazione, dove si legge che «l'orientamento sessuale non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale»³⁹, ed osserva altresì che «non esistono [...] certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore» (§ 8, III cpv., *cons. dir.*).

E tuttavia, a ben vedere proprio tali passaggi lasciano trasparire un'attenzione per elementi di carattere meta-normativo forse eccessiva, nella misura in cui rischia di introdurre nel giudizio di legittimità un canone, il "bene comune", di assai difficile oggettivazione.

4. Segue. Le pronunce sul diritto all'autodeterminazione sanitaria dei malati incurabili

Per quanto concerne il fine vita, possono richiamarsi le sentenze [n. 66 del 2025](#), [n. 132 del 2025](#) e [n. 204 del 2025](#), le quali paiono di spiccato interesse non solo, e non tanto, per le enunciazioni di principio ivi operate, quanto piuttosto per alcuni spunti che vi si rinvencono sia sul piano processuale (le prime due) che su quello sistematico (la terza). Su ciascuna di esse è, quindi, opportuno soffermarsi col debito approfondimento.

A) L'estensione del suicidio assistito ai pazienti non sottoposti a trattamenti di sostegno vitale nell'interpretazione "autentica" della [sentenza n. 66 del 2025](#)

La prima delle decisioni appena menzionate conferma l'orientamento con cui la [sentenza n. 135 del 2024](#) aveva proseguito, di fatto, la riscrittura dell'art. 580 c.p., già a suo tempo avviata dalla [sentenza n. 242 del 2019](#) (cd. sentenza Cappato). Com'è noto, quest'ultima ha dettato una serie di condizioni in presenza delle quali la sanzione delle condotte di aiuto al suicidio è da ritenersi incostituzionale: esecuzione del trattamento presso «una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale», previo parere del Comitato etico competente per territorio; autonoma e libera formazione del proposito anticonservativo e valida

³⁸ *Ibid.*, § 9.1 *cons. dir.*, che conferma sul punto lo scetticismo già espresso da Corte cost., sentt. [9 marzo 2021, n. 32](#), e [4 novembre 2020, n. 230](#). Cfr. Cass., S.U., sent. 30 dicembre 2022, n. 38162, § 22, le cui considerazioni, seppur formulate con riguardo alla maternità surrogata, sembrano in realtà riferibili a tutte le ipotesi di genitorialità intenzionale; nello stesso senso, con più specifico riferimento alla PMA, Cass. civ., sentt. 2 agosto 2023, n. 23527, e 20 febbraio 2024, n. 4448 (orientamento ora superato da Cass. civ., sent. 5 giugno 2025, n. 15075, proprio per effetto della sopravvenuta sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale).

³⁹ Sentenza cit., § 8.4, I e II cpv, *cons. dir.*, che riprendono, rispettivamente, Corte cost., [sent. 9 marzo 2021, n. 33](#), § 5.4, III cpv. *cons. dir.* (a sua volta riproduttiva, sul punto, di Corte cost., [sent. 23 ottobre 2019, n. 221](#), e Cass. civ., sentt. 22 giugno 2016, n. 12962, e 11 gennaio 2013, n. 601) e Corte cost., sentt. [9 marzo 2021, n. 32](#); [28 marzo 2022, n. 79](#); e [4 novembre 2020, n. 230](#).



manifestazione dello stesso a norma della disciplina sul consenso informato⁴⁰; affezione da «patologia irreversibile», generativa di «sofferenze fisiche o psicologiche» soggettivamente avvertite come «intollerabili»; mantenimento in vita del paziente mediante «trattamenti di sostegno vitale» (§ 8 *cons. dir.*). Ebbene, la [sentenza n. 66 del 2025](#) ribadisce che quest'ultimo requisito va inteso in senso estensivo, dovendosi ritenere soddisfatto non solo allorché il paziente sia effettivamente sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, com'era parso invece al giudice *a quo*, bensì anche quando egli ne abbia soltanto necessità e li rifiuti, contro il parere dei sanitari (§ 6.1 *cons. dir.*)⁴¹.

La pronuncia ripropone l'interrogativo se l'effetto scriminante della mera necessità di sostegno vitale sia realmente desumibile dal [dictum del 2019](#). La risposta affermativa, fornita dalla Corte, non sembra del tutto convincente sul piano testuale, posto che il dispositivo della [sentenza n. 242](#), per via del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli stessi fatti di causa, menziona solo il caso della «persona [effettivamente] *tenuta* in vita da trattamenti di sostegno vitale». Sicché, ciò che le due sentenze successive sembrano prescrivere al giudice comune non è tanto un'interpretazione estensiva, come quella che, sempre nel 2024, ha attratto nel concetto di "sostegno vitale" anche l'assistenza erogata dai cd. *caregivers*, bensì un'applicazione analogica della "regola" di non punibilità addotta dalla [sentenza n. 242](#).

Ora, *nulla quaestio* sulla ragionevolezza di una simile ricostruzione *quoad effectum*, ben potendosi convenire come «[s]arebbe [...] paradossale che il paziente debba accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale solo per interromperli quanto prima, essendo la sua volontà quella di accedere al suicidio assistito»⁴²; così come non si pongono problemi sul piano delle garanzie individuali, trattandosi comunque di un'analogia penale *in bonam partem*. Alcune questioni si pongono, tuttavia, da un punto di vista sistematico, che non è possibile ignorare.

In primo luogo, dal punto di vista processuale il carattere sostanzialmente manipolatorio della decisione, che si è appena evidenziato, stride con la declaratoria di infondatezza che figura nel dispositivo. Per appianare tale discrasia rispetto alle comuni classificazioni dottrinali potrebbe, forse, rimarcarsi che non di mera sentenza di rigetto si tratta, bensì di una sentenza di rigetto "interpretativa". Anche così, tuttavia, deve prendersi atto di due evidenti peculiarità, date dall'assenza della formula tipica di quest'ultimo genere di decisioni («nei sensi di cui in motivazione») e, soprattutto, dalla circostanza che l'interpretazione "correttiva" data dalla Corte non ha ad oggetto la disposizione indubbiata, bensì un'altra

⁴⁰ Il riferimento è agli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante per l'appunto «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». Per approfondimenti v., seppur di poco anteriore alla sentenza Cappato, G. RAZZANO, *La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasici*, Giappichelli, Torino, 2019, 19 ss.

⁴¹ Cfr. quanto affermato già da Corte cost., sent. n. 135/2024, cit., § 7.2, XVII e XVIII cpvv. *cons. dir.*

⁴² Corte cost., [sent. n. 66 del 2025](#), cit., § 5.1, II cpv. *cons. dir.*, che richiama testualmente Corte cost., [sent. n. 135 del 2024](#), cit., § 7.2 *cons. dir.*

sentenza. Sicché, pur senza esplicitarlo il Giudice delle leggi sembra aver arricchito il suo già folto armamentario con un nuovo genere di provvedimenti, che potrebbe definirsi “di interpretazione autentica” e che sembra riecheggiare l’esperienza già maturata, al riguardo, dalla Corte di giustizia⁴³.

Invero, non è una mera questione di “etichette”. Elementari considerazioni di logica giuridica, infatti, impongono di ritenere che gli atti interpretativi, siano essi normativi o, come in questo caso, giurisdizionali, non producono effetti propri, bensì chiariscono la portata degli atti precedenti, cui fanno riferimento. Nel caso di specie, ciò significa che la non applicabilità dell’art. 580 c.p. a chi agevoli il suicidio di pazienti (solo) bisognosi di trattamenti di sostegno vitale, ancorché esplicitata da due pronunce di rigetto, con effetti per definizione *inter partes*, pubblicate rispettivamente nel 2024 e nel 2025, deve invece intendersi operante “*erga omnes*” e sin dal 2019 (ossia, più precisamente, «dal giorno successivo alla pubblicazione» della [sentenza n. 242](#), ex art. 136 Cost.). L’anomalia di una tale ricostruzione è evidente, così come i possibili pregiudizi sul versante della certezza del diritto. Al punto che – prescindendo per un istante dall’illimitata retroattività *in bonam partem* propria del diritto processuale penale – ci si dovrebbe interrogare sulla necessità prevedere una qualche forma di tutela per il cittadino che, dopo la definizione di un giudizio civile o amministrativo, apprenda dalla lettura di una sentenza come quella in esame di aver subito l’applicazione di una norma “in realtà” inesistente perché già dichiarata incostituzionale, senza che l’errore sia imputabile a colpa, neppure lieve, del magistrato.

Tornando al caso di specie va, poi, fatta un’ulteriore considerazione. Già il ricorso a cospicue addizioni in difetto di “rime obbligate” e di un puntuale *tertium comparationis*, come avvenuto per l’appunto nel 2019, può considerarsi intrinsecamente problematico. Se ad esso si aggiunge l’incoraggiamento a trarne *rationes* applicabili – in tesi – anche a casi analoghi, ma comunque diversi da quelli già puntualmente esaminati dalla Corte, vi è il serio pericolo che ciò vada a detrimento del principio di soggezione del giudice alla legge, enunciato dall’art. 101, c. 2 Cost. e strettamente connesso alla democrazia ed alla separazione dei poteri, a loro volta ascrivibili – com’è noto – al novero dei «principi supremi dell’ordinamento»⁴⁴.

Invero, un simile potere di disapplicazione delle norme primarie (ritenute) illegittime, anche quando ispirato ad un chiaro *favor libertatis*, stride col carattere accentrato del sindacato di costituzionalità e rischia di esasperare quella tendenza della giurisdizione

⁴³ Cfr. l’art. 267 TFUE, che abilita il Giudice del Lussemburgo a pronunciarsi in via pregiudiziale, tra le altre, sull’«interpretazione degli atti» adottati da tutte le «istituzioni», gli «organi» e gli «organismi» dell’UE, cui *adde* l’art. 43 St. CGUE e l’art. 158 Reg. proc. (il quale ultimo, tuttavia, non si applica alle stesse pronunce pregiudiziali, ex art. 104 Reg. proc.; analoga disciplina contenuta negli artt. 168 e 267 Reg. proc. Trib. UE). Per alcuni esempi v. Corte di Giustizia UE, ord. 5 marzo 1986, in [causa 69/85, Wünsche Handelsgesellschaft](#), § 15; e, più di recente, Id. ord. 30 giugno 2016, in [causa C-634/15, Sokoll](#), § 19.

⁴⁴ Sul tema v., anche per ulteriori rinvii dottrinali ed alla stessa giurisprudenza costituzionale, P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2015, 27 ss.



comune a farsi carico, per così dire, delle istanze di giustizia sostanziale, che si è già evidenziata nella prima parte di queste riflessioni. Un atteggiamento che, invero, risulta tanto più eccentrico in un ordinamento di *civil law*, come quello italiano, nel quale il reclutamento dei magistrati avviene per concorso e senza l'attivazione di alcun meccanismo di legittimazione democratica (p. es. elezioni, nomina da organi d'indirizzo politico *etc.*)⁴⁵.

In tale contesto, non sembra esagerato prospettare il pericolo che singoli cittadini o, più verosimilmente, gruppi organizzati di essi (associazioni, comitati) cedano alla tentazione di ricercare nelle aule giudiziarie il soddisfacimento di bisogni che essi percepiscano ingiustamente ignorati nelle aule parlamentari, sostituendo così il giudice al Parlamento come proprio ideale interlocutore, e che per tal via si accresca quella «emarginazione» delle Assemblee rappresentative che da più parti già si segnala, in dottrina, con riferimento al Governo⁴⁶.

B) Le prospettive di ulteriore ampliamento dell'esimente alla luce della [sentenza n. 132/2025](#)

La seconda sentenza, in ordine di tempo, è la [n. 132 del 2025](#). Essa verte sull'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), di cui il Tribunale di Firenze prospetta il contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi «attui materialmente la volontà suicidaria» di una persona che, pur soddisfacendo le condizioni enucleate nel 2019 per il suicidio assistito, non sia in grado di darsi la morte per «impossibilità fisica» e «assenza di strumentazione idonea», ovvero per il rifiuto «non irragionevole», da parte della stessa, delle «modalità alternative di autosomministrazione» eventualmente disponibili.

In questo caso, a differenza del precedente, la Corte non entra nel merito, ritenendo che l'ineffettività degli sforzi concretamente operati per il reperimento delle attrezzature (pubblicazione di un singolo avviso pubblico, da parte di una singola AUSL) avrebbe

⁴⁵ Come ha ricordato recentemente Cass., sent. n. 15075 del 2025, cit., § 8 *cons. dir.*: «[I]l giudice comune non è un interprete totalmente libero, ma è soggetto alla legge», sicché «[u]na interpretazione incompatibile con la legge [...] sostituirebbe inammissibilmente la volontà del giudice a quella del legislatore democraticamente legittimato». Per contro, sui diversi sistemi di reclutamento negli ordinamenti di *common law* sia consentito rinviare a I. SPADARO, [L'incidenza dei sistemi di reclutamento sulla parità di genere nella Magistratura](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2025/I](#), 362 ss.

⁴⁶ La locuzione è utilizzata già da N. BOBBIO, *Un sistema scentrato*, in "La Stampa" del 28 dicembre 1980, 192, e G. AZZARITI, *Sospensione dei processi per le Alte cariche dello Stato e comunicati irrituali della Presidenza della Repubblica: "Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 5/2009, 4007. Più di recente, sul tema v. ancora N. LUPO, *Come evitare l'auto-emarginazione del Parlamento nell'emergenza attuale*, in [Osservatorio costituzionale](#), 6/2020, 8 ss.; M.G. RODOMONTE, *Il Parlamento oggi: dalla centralità alla marginalizzazione?*, in [Nomos](#), 3/2021, 6 ss.; G. DI COSIMO, *Tre anni dopo. Quel che resta del Parlamento*, in [Costituzionalismo](#), 1/2023, 6 ss., ed ulteriori rinvii. In prospettiva comparata, cfr. infine L. FROSINA, *Emarginazione e autoemarginazione delle Cortes Generales nella recente evoluzione della forma di governo parlamentare*, in [Nomos](#), 3/2021, 1 ss.

comunque dovuto portare al rigetto della domanda nel giudizio principale, con conseguente irrilevanza del relativo incidente di costituzionalità⁴⁷.

Visto il dispositivo, la pronuncia potrebbe, forse, sembrare di scarso interesse, se non fosse per il fatto che, per la prima volta negli ultimi anni, la Corte richiama implicitamente i giudici ad una maggiore morigeratezza nell'attivazione del sindacato di costituzionalità, da riservarsi – pare di comprendere – ai soli casi in cui il *vulnus* ai diritti fondamentali non possa rimuoversi in alcun altro modo. Probabilmente, alla base di tale orientamento vi è la maturata consapevolezza che una spiccata “sensibilità sociale” della Consulta e, ancor prima, dei giudici *a quibus* potrebbe tradursi in un intasamento degli Uffici giudiziari, con domande volte non all'applicazione terza ed imparziale delle leggi esistenti, bensì, *ab initio*, alla modifica delle stesse. Ciò che, del resto, sembra ravvisabile anche nel caso di specie, in cui la paziente aveva chiesto al Tribunale di accertare il proprio «diritto fondamentale [...] alla somministrazione del farmaco letale in modalità eteronoma», «previa eventuale rimessione della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 579 del codice penale»⁴⁸, senza neppure tentar di ottenere, ad esempio, un provvedimento che obbligasse l'AUSL ad esperire ulteriori tentativi di acquisto e senza neppure offrirsi di contribuire ella stessa all'istruttoria, come pure avrebbe potuto fare col semplice deposito di cataloghi commerciali, recapiti aziendali o prezzari di comune reperibilità.

Vi è, poi, un secondo aspetto che sembra opportuno segnalare, e cioè che, pur adottando un provvedimento dettagliatamente motivato (sentenza, anziché ordinanza), la Corte omette qualsiasi considerazione da cui possa inferirsi quale orientamento avrebbe adottato se le questioni fossero state, invece, ammissibili. Tale cautela è, invero, ineccepibile da un punto di vista processuale, trattandosi per l'appunto di una pronuncia di rito. Cionondimeno, la spiccata sensibilità già dimostrata dai Giudici nella materia *de qua* e confermata, nella medesima decisione, dalla scelta di dedicare quasi un intero paragrafo ad *obiter dicta* sugli obblighi dell'Amministrazione sanitaria e sul diritto all'autodeterminazione della ricorrente (§ 4.2 *cons. dir.*), lascia supporre che il “silenzio” in questione non sia privo di significato. Del resto, sempre la Corte ha rigettato recisamente tutte le altre eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale, ivi compresa quella – forse non del tutto infondata – vertente sulla fittizietà dell'azione cautelare, in quanto volta al mero accertamento di un dato normativo (§ 3.2, III e IV *cpvv.*, *cons. dir.*). Sicché, non potrebbe sorprendere se in futuro, trovandosi dinanzi alle medesime questioni e constatata, stavolta, l'insufficienza del mero «aiuto» al suicidio, la Corte decidesse di compiere quel passo ulteriore che nel 2025 è riuscita

⁴⁷ In questo senso, sembra, il punto 8 della sentenza, che desume dall'ordinanza di rimessione un «sostanziale difetto di un'attività istruttoria amministrativa o giudiziale», rimproverando al giudice di non essere andato oltre «la presa d'atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale», ed in particolare di non aver coinvolto gli «organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale».

⁴⁸ Trib. Firenze, ord. 30 aprile 2025, § 1, emessa in sede cautelare.



ad evitare, dichiarando cioè la non punibilità – alle medesime condizioni – anche dell'omicidio del consenziente.

C) La perdurante centralità del Parlamento secondo la [sentenza n. 204/2025](#)

Infine, la giurisprudenza costituzionale sul fine vita si è arricchita di un tassello fondamentale con la [sentenza n. 204 del 2025](#)⁴⁹. Emanata all'esito di un'impugnazione proposta in via principale dal Governo, essa ha ad oggetto la legge regionale toscana n. 16/2024⁵⁰, che aveva inteso attuare «quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale [25 settembre 2019, n. 242](#) e [1° luglio 2024, n. 135](#)» (art. 1), pur con una disciplina dichiaratamente «cedevol[e]» rispetto ai «principi fondamentali» della materia, eventualmente diversi, che fossero stati posti in futuro dal legislatore statale⁵¹. La pronuncia, molto attesa in dottrina, ha operato una minuta operazione di "ritaglio", tenendo ferme le sole disposizioni concernenti profili prettamente organizzativi e procedurali, giudicate non in contrasto con la disciplina del consenso informato sui trattamenti di sostegno vitale (artt. 1 e 2 legge n. 219/2017), con i livelli essenziali di assistenza e con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, rientranti, invece, nella competenza statale⁵². In concreto, hanno quindi superato il vaglio della Corte le previsioni concernenti finalità, verifica dei requisiti, modalità di attivazione, svolgimento e copertura finanziaria della procedura (articoli da 3 a 7), eccetto le parti in cui esse consentivano la presentazione di istanze di SMA per delega⁵³, fissavano scadenze temporali⁵⁴, escludevano l'aiuto al suicidio dai LEA⁵⁵ o, comunque, sembravano intendere quest'ultimo in maniera differente da come era stato prospettato dalla Corte⁵⁶.

Tanto richiamato, ai limitati fini di queste considerazioni pare comunque sufficiente soffermarsi su un solo capo della sentenza, ossia il punto 4 del *Considerato in diritto*. Esso ha

⁴⁹ [Sent. 29 dicembre 2025, n. 204](#), con nota di A. RUGGERI, [La "regionalizzazione" della disciplina del fine-vita: un bicchiere mezzo pieno per le fonti di autonomia e mezzo vuoto per la Costituzione](#), in questa [Rivista](#), [Editoriale del 3 gennaio 2026](#).

⁵⁰ Legge reg. 14 marzo 2025, n. 16, su cui v. per tutti G. RAZZANO, [La Legge della Regione Toscana sul suicidio assistito: regionalismo differenziato in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale, concernente i principi supremi, i diritti inviolabili e la materia penale?](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2025/II](#), 560 ss., ed ulteriori rinvii dottrinali e giurisprudenziali.

⁵¹ Così, testualmente, il *considerando* 8 del *Preambolo*, cui cfr. la priorità riconosciuta all'eventuale «disciplina statale», ancora, dagli artt. 2 e 7, c. 4, rispettivamente in tema di «requisiti per l'accesso» e «supporto alla realizzazione» alla procedura.

⁵² V. [sentenza cit.](#), §§ 2.5 (V cpv.), 2.6 e 2.7 *cons. dir.*

⁵³ Cfr. art. 4, c. 1.

⁵⁴ Art. 5, commi 1, 4 (II periodo) e 5; art. 6, commi 1 (II), 5 (II) e 6; art. 7, c. 1.

⁵⁵ Art. 7, c. 2 (II).

⁵⁶ È il caso della facoltà di «sospendere o annullare l'erogazione *del trattamento*», riconosciuta al paziente dall'art. 7, c. 3 e ritenuta «del tutto incoerente» con il concetto stesso di suicidio ([sentenza cit.](#), § 8.4, I cpv. *cons. dir.*); ma l'esame dei lavori consiliari induce ad ipotizzare una mera svista redazionale, a fronte della più corretta formula «sospendere o annullare l'erogazione *del procedimento*» (enfasi aggiunte).

ad oggetto l'articolo 2 della legge, il quale stabiliva i «requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito» mediante rinvio alle già più volte menzionate sentenze [n. 242 del 2019](#) e [n. 135 del 2024](#). In questo passaggio traspare chiaramente un atteggiamento di *self-restraint* da parte dei redattori, confermato subito dopo dall'integrale recepimento delle «modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219» e, già nell'*incipit* della disposizione, anche dall'inciso secondo cui la disciplina regionale avrebbe dovuto applicarsi solo «fino all'entrata in vigore della disciplina statale». Cionondimeno, la disposizione è ritenuta lesiva della competenza esclusiva dello Stato su «ordinamento civile e penale» (art. 117, c. 2, lett. l) Cost.), a fronte sia della relativa incidenza sull'applicabilità di una disposizione incriminatrice, quale è l'art. 580 c.p., sia dell'effetto novativo scaturente dal rinvio alla legge statale (§ 4, III cpv., *cons. dir.*).

A quest'ultimo riguardo, va rimarcato come la legittimità dell'articolo non sia "salvata", come invece ci si sarebbe potuti attendere, dal fatto di dare attuazione a specifiche pronunce della Corte. Anzi, tale circostanza sembra incidere negativamente: i «principi ordinamentali» affermati dal Giudice delle leggi – si afferma in motivazione – sono sempre relativi ad un «determinato momento storico», «suscettibili di modificazioni» (§ 4, VI cpv., *cons. dir.*) e, quindi, strutturalmente inadeguati a fondare discipline "attuative". Ma soprattutto – scandiscono, ancora, i Giudici, richiamando un passaggio della [sentenza n. 135 del 2024](#) – la giurisprudenza costituzionale non può mai intendersi sostitutiva della legislazione, alla quale soltanto spetta la compiuta «individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all'autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana», seppur nel rispetto di quel «limite minimo» di tutela additato dalla Corte (§ 4, VII cpv., *cons. dir.*).

Invero, si tratta di affermazioni tanto condivisibili in astratto, quanto poco riferibili – sembra – al caso concreto. Essendo stato ben attento a definire i requisiti di accesso solo *per relationem*, infatti, il Consiglio regionale non aveva modificato il panorama normativo. Al limite, vi sarebbe stato spazio per suggerire, all'interno di un *obiter dictum*, l'approvazione di un emendamento che sgombrasse il campo da ogni possibile dubbio sul carattere non recettizio di entrambi i rinvii (sia di quello alla legge n. 219/2017, sia di quello alla giurisprudenza costituzionale); aggiustamento al quale, peraltro, ben avrebbe potuto provvedere la stessa Corte con una sentenza interpretativa di rigetto o, in maniera ancor più efficace, con un'additiva. A riprova, basti considerare che l'annullamento dell'articolo in esame, benché investa una parte formalmente essenziale della legge, nella pratica non ne mina l'immediata applicabilità, posto che le Aziende sanitarie toscane, al pari di quelle di ogni altra Regione, dovranno seguire ad accogliere o rigettare le istanze di assistenza al suicidio sulla base dei medesimi criteri.

Invero, non sembra azzardato ipotizzare che l'orientamento, per così dire, ultra-formalista abbracciato dalla Corte voglia essere un gesto di cortesia costituzionale, per così dire, nei



confronti delle Camere, in un momento storico e con riferimento ad un settore dell'ordinamento in cui esse già più di una volta hanno subito l'attivismo della Consulta.

5. La frequente evocazione del principio di ragionevolezza come parametro di costituzionalità

Sul piano dei parametri di costituzionalità, si registra un incremento del numero di giudizi di legittimità risolti sulla base del principio di ragionevolezza, quale corollario del divieto di discriminazioni ex art. 3, c. 1 Cost.⁵⁷. Da una rapida ricognizione, infatti, emerge che nel 2025 si sono incentrati su tale parametro ben 95 sentenze, pari alla metà del totale. Il rapporto cresce, naturalmente, se si considerano i soli giudizi di legittimità (178 sentenze) o, vieppiù, i soli accesi in via incidentale, che peraltro costituiscono una larga maggioranza (148). Questi numeri, seppur ancora sprovvisti di ufficialità e quindi suscettibili di precisazioni⁵⁸, danno comunque la misura della frequenza con cui la Consulta si è trovata a giudicare su quel vizio, l'eccesso di potere, che più degli altri sembra recare con sé il predetto rischio di "sconfinamenti" nel merito delle scelte regolatorie e la cui stessa configurabilità per gli atti legislativi, per definizione liberi nel fine, non a caso vede perplessa parte della dottrina⁵⁹.

Cionondimeno, in più di un caso il principio in esame sembra essere stato privilegiato in sede tanto di formulazione (giudici *a quibus*) quanto, soprattutto, di decisione (Corte costituzionale) delle questioni di legittimità, anche a scapito di altri riferimenti costituzionali, all'apparenza più puntuali. Un chiaro esempio di quanto appena affermato si rinviene nella [sentenza n. 118/2025](#)⁶⁰. Essa verte sull'art. 9, c. 1 del decreto legislativo n. 23/2015 (cd. *Jobs*

⁵⁷ Sul tema, all'interno di un panorama invero assai vasto, v. almeno G. SCACCIA, *Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2000, 27 ss. che distingue altresì fra «razionalità sistematica», «efficienza strumentale» e «giustizia-equità» (*ibid.*, 182 ss.); più di recente, anche in prospettiva interdisciplinare, la ponderosa raccolta di G. Perlingieri, A. Fachechi (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, tomi I e II, ESI, Napoli, 2017.

⁵⁸ Il sito istituzionale della Corte consente di aggregare i dati sulla base della disposizione assunta come parametro, ma non anche del principio normativo che da essa si tragga, così come non rende agevole distinguere tra dispositivi di accoglimento e di rigetto. La stima è, comunque, superiore a quanto risalta dalla [Relazione sulla giurisprudenza 2024](#) (*ibid.*, 11 aprile 2025) che riconduce al principio di ragionevolezza 75 sentenze su 165 di legittimità, ossia "solo" il 45%.

⁵⁹ Secondo gli insegnamenti, tra gli altri, di F. MODUGNO, *Legge in generale*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, 873 ss., cui cfr. già F. CARNELUTTI, *Eccesso di potere legislativo*, in *Rivista di diritto processuale*, 4/1947, 207. È vero, comunque, che la configurabilità del vizio *de quo* è oggi tendenzialmente accettata, sia in dottrina che nella giurisprudenza costituzionale: v., pur con qualche distinguo, A. CIANCIO, *La Corte costituzionale*, in AA.VV., *Diritto costituzionale*, Wolters Kluwer, Milano, 2023², 518-519, e, anche in prospettiva comparata, C. BERTOLINO, *L'obbligo di motivazione della legge per una ragionevole differenziazione regionale ex art. 116, III co., della Costituzione?*, in [federalismi.it](#), 29/2025, 31 ss.

⁶⁰ Corte cost., [sent. 21 luglio 2025, n. 118](#), su cui v. criticamente C. PISANI, *La Corte costituzionale legiferante triplica il tetto dell'indennità da licenziamento illegittimo indistintamente per tutti i piccoli datori di lavoro*, *ibid.*,

Act), nella parte in cui riconosceva al dipendente licenziato illegittimamente da un datore di lavoro cd. sottosoglia un indennizzo pari alla metà di quello comminabile ai datori sopra soglia⁶¹ e, comunque, non superiore al sestuplo dell'ultima retribuzione. Il giudice *a quo* aveva prospettato il dubbio che la disciplina sui massimi condannatori fosse illegittima sotto due profili, ossia: (a) l'insufficienza delle garanzie effettivamente apprestate al lavoratore, lesiva – in tesi – degli artt. 4, 35, 41 Cost. e dell'art. 24 CSE; (b) l'esiguità della cornice edittale, la quale avrebbe impedito di differenziare adeguatamente gli indennizzi in base alle circostanze del caso concreto, così trattando in modo analogo situazioni diverse, in contrasto con l'art. 3, c. 1 Cost.

Si è, quindi, in presenza di questioni di costituzionalità distinte, accomunate dall'aver ad oggetto le medesime previsioni normative⁶². Cionondimeno, nella propria sentenza la Corte costituzionale le re-interpreta quali «profili di un'unica questione», ravvisata nella limitazione «irragionevole» della tutela apprestata al lavoratore (§ 2.2 *cons. dir.*). Ciò consente alla Corte di valorizzare un argomento che nell'ordinanza figurava *ad abundantiam*⁶³, ma che lo stesso Giudice delle leggi aveva già ritenuto cruciale in una sentenza-monito di tre anni prima, vertente sulle medesime disposizioni⁶⁴: l'inidoneità del numero degli occupati, isolatamente considerato, a fungere da indice di forza economica del datore di lavoro e, quindi, a giustificare la limitazione della relativa responsabilità civile. Sempre l'argomento della ragionevolezza consente, altresì, di inglobare nel discorso elementi di tipo fattuale, quali il «tempo» inutilmente «trascorso» dal monito del 2022 (§ 2.2.3 *cons. dir.*) e la preponderanza numerica delle imprese sottosoglia a livello nazionale (§ 2.2.2 *cons. dir.*), alla luce dei quali la Corte giudica non più rinviabile il proprio intervento.

Per tal via, la decisione sembra però allontanarsi dalla ricostruzione del giudice *a quo*, laddove la censura fondata sull'insufficiente graduabilità delle condanne finisce per oscurare l'altra, ossia l'insufficienza del ristoro ottenibile dal lavoratore in termini assoluti. Ne è prova

10/2025, 894 ss.; da ultimo, anche L. MONTICELLI, [La Corte costituzionale fa saltare il tetto massimo delle sei mensilità indennizzabili per i licenziamenti nelle piccole imprese: invasione nel campo del legislatore o ripristino della legalità costituzionale?](#), in questa [Rivista, Studi 2026/I](#), 181 ss.

⁶¹ V. l'art. 3, c. 1, l'art. 4, c. 1 e l'art. 6, c. 1 del medesimo decreto legislativo, puntualmente richiamati dalla disposizione *de qua*. La "soglia" coincide con quella definita dall'art. 18, c. 8 St. lav., esso pure oggetto di rinvio, vale a dire l'occupazione di non più di sessanta dipendenti in generale, oppure di quindici per unità produttiva o comune.

⁶² Cfr. il plurale («questioni») utilizzato, condivisibilmente, dalla Corte costituzionale al § 1 del *Ritenuto in fatto*, a correzione di quanto testualmente prospettato nel dispositivo da Trib. Livorno, ord. 2 dicembre 2024.

⁶³ Ordinanza cit., § 2.2.

⁶⁴ Corte cost., [sent. 22 luglio 2022, n. 183](#), la quale, pur ritenendo inammissibile il richiesto pronunciamento additivo, avvertì il Parlamento che «un'ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe [stata] tollerabile» e che, «ove nuovamente investita» della questione, non avrebbe esitato a «provvedere direttamente». La pronuncia suscitò vivo interesse in dottrina, come risalta anche dalle note di A. CAMAIANI, [Il valzer fabiano della Corte costituzionale in assenza delle rime obbligate](#), in questa [Rivista, Studi 2022/III](#), 1241 ss.; C. SALAZAR, *Il Jobs Act di nuovo al vaglio della Corte costituzionale: notazioni sulla sentenza n. 183 del 2022*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2/2023, 149 ss.; R. PINARDI, *Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 3/2022, 73 ss.



il fatto che la Corte conclude per l'incostituzionalità del solo riferimento alla retribuzione semestrale, mentre "salva" la norma sul dimezzamento degli indennizzi, sull'assunto che essa «non impedi[sce] al giudice di tener conto della specificità di ogni singola vicenda [...] nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco [...] inerenti, da un lato, alla tutela del lavoratore contro licenziamenti ingiustificati, dall'altro, all'esigenza di non gravare di costi eccessivi i piccoli datori di lavoro» (§ 2.2.3, I cpv., *cons. dir.*). Un bilanciamento senz'altro arduo, la cui perdurante possibilità è ammessa dalla Corte anche a costo di un tacito allentamento delle norme processuali.

Del resto, già la [sentenza n. 150 del 2020](#), nell'accogliere una questione analoga, aveva fatto leva sul principio di ragionevolezza, giudicando quest'ultimo lesa non solo e non tanto perché la norma conduceva a sanzionare in misura uguale licenziamenti diversi per gravità di vizi e conseguenze, bensì, più genericamente, per la non «adeguatezza» della disciplina a prevenire e sanare le possibili violazioni⁶⁵. Al punto che la lesione del «diritto al lavoro» ex artt. 4 e 35 Cost., cui pure il suddetto *deficit* di tutela avrebbe potuto ricondursi con immediatezza, era stata ricostruita come motivo di illegittimità distinto ed ulteriore, oltre ad essere presa in considerazione in termini quasi lapidari⁶⁶.

6. Segue. La *vis expansiva* del sindacato sulla ragionevolezza

La pronuncia appena esaminata mostra come il sindacato di ragionevolezza crei le condizioni per la considerazione di istanze almeno in parte ulteriori rispetto alla stretta legalità costituzionale e che non sarebbe, forse, eccessivo definire di giustizia sostanziale⁶⁷.

⁶⁵ Corte cost., [sent. 16 luglio 2020, n. 150](#), § 13 *cons. dir.*, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 d. lgs. 23/2015, cit., nella parte in cui esso quantificava l'indennità da licenziamento immotivato o affetto da vizi procedurali il TFR in «una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». In dottrina v. almeno R. FABOZZI, *Vizi formali del licenziamento: la Consulta boccia ancora le c.d. tutele crescenti*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4/2020, 1712 ss., e F. GHERA, *La nuova sentenza della Consulta sul Jobs Act: una mezza retromarcia con monito al legislatore*, in [Dirittifondamentali.it](#), 3/2020, 614 ss., che si sofferma anche su continuità e discontinuità rispetto ad una decisione già depositata due anni prima.

⁶⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 150/2020, cit., § 14 *cons. dir.*

⁶⁷ V. la critica formulata al sindacato di ragionevolezza già da A. CELOTTO, *Art. 3, 1° comma, Cost.*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2006, 83, cui cfr., anche con riferimento alla *relaxatio* delle norme processuali, già in parte segnalata nel testo, D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, BUP, Bologna, 2020, 37-38. Nella medesima prospettiva, sembra, F. SORRENTINO, *Eguaglianza formale*, in [Costituzionalismo.it](#), 3/2017, 8, che sostiene l'opportunità di «svincolare il controllo sulla ragionevolezza del mero richiamo del principio di eguaglianza», arricchendolo, piuttosto, del riferimento «a diverse norme costituzionali o a interessi costituzionalmente rilevanti», come già proposto da A. AGRÒ, *Art. 3*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della costituzione*, Zanichelli, Bologna - Roma, 1975, 133 ss. Peraltro, nella pratica la finalizzazione del sindacato di legittimità alla giustizia del caso concreto non è del tutto estranea neppure ai giudici a quibus, con riferimento

Ad ulteriore riprova, può volgersi lo sguardo verso un'altra vicenda processuale che ha suscitato vivo interesse, non solo tra i giuristi⁶⁸. Essa ha preso avvio su iniziativa del Tribunale di Firenze, che nel 2024 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, c. 2 della legge n. 319/1980, nella parte in cui esso disponeva che, per le vacanze successive alla prima, agli ausiliari del giudice nel processo penale fosse riconosciuto un compenso inferiore a quello previsto per la prima vacanza⁶⁹.

In punto di non manifesta infondatezza, il Giudice toscano svolge articolate considerazioni sulle ricadute negative che la disciplina *de qua* è suscettibile di produrre sull'amministrazione della giustizia, per effetto del «tendenziale allontanamento dal circuito degli ausiliari dei soggetti più qualificati» e del «rischio che soggetti sottopagati non approfondano il necessario impegno nell'espletamento dell'incarico» (§ 2.4 *cons. dir.*). A rigore, entrambi gli argomenti avrebbero dovuto indurre con immediatezza e puntualità ad individuare, quali parametri di legittimità, le disposizioni poste a garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.)⁷⁰ e del diritto ad un giusto processo (art. 111 Cost.), ovvero, al limite, anche il principio costituzionale di equa retribuzione, di cui parte della dottrina sostiene l'applicabilità anche ai lavoratori autonomi sulla base di un'interpretazione sistematica degli artt. 35, c. 1 e 36, c. 1 Cost.⁷¹. Per contro, nel testo dell'ordinanza gli artt. 24, 35 e 36 Cost. non sono menzionati affatto, mentre l'art. 111 Cost. è preso in considerazione *uti singulo* solo con riferimento al terzo comma (diritto dell'imputato alloglotta ad un interprete), quale termine di una questione di costituzionalità sollevata in via subordinata⁷². Quanto, invece, alla questione prospettata in

all'interpretazione delle "manipolazioni" del testo normativo talora operate dalla Corte: cfr. E. LAMARQUE, *La translatio iudicii e gli effetti delle sentenze manipolative della Corte costituzionale*, in *Studium Iuris*, 2007, 973-974, e, più di recente, A. BONOMI, *Il sindacato sul quantum delle sanzioni penali alla luce del più recente orientamento del Giudice delle leggi: fondamento, estensione, limiti e una proposta di soluzione*, in questa *Rivista, Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, IV, 2020, 47.

⁶⁸ Cfr. i toni, a tratti entusiastici, con cui la decisione è stata accolta dagli organismi rappresentativi di numerose categorie professionali, tra cui, *ex multis*, AIPED, SIMLA, Consiglio nazionale dei geologi e Consiglio nazionale degli ingegneri, il quale ultimo l'ha definita «storica» (comunicato dell'11.2.2025, in [Cni.it](#)).

⁶⁹ È ininfluente ai fini di queste riflessioni, ma merita di essere segnalato per completezza, che il Tribunale aveva prospettato anche l'incostituzionalità dell'art. 50, c. 3, d.P.R. 115/2002, ma la questione è stata giudicata inammissibile per difetto di rilevanza (Corte cost., [sent. 10 febbraio 2025, n. 16](#), § 3.1 *cons. dir.*).

⁷⁰ Cfr. in questo senso quanto già rilevato dalla Corte nella [sent. 13 luglio 2017, n. 178](#), § 3 ss. *cons. dir.*

⁷¹ V. in particolare G. COLAVITTI, *"Fondata sui lavori". Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale*, in [Rivista AIC](#), 1/2018, 35 ss., e C. GARBUIO, *L'estensione dell'art. 36 Cost. al lavoro autonomo: tra chiusure giurisprudenziali e aperture legislative*, in *Labour & L. Issues*, 1/2022, 4 ss., cui cfr., con riferimento proprio al settore giudiziario, S. CAPONNETTI, *Il corrispettivo nel rapporto di lavoro autonomo*, PUP, Padova, 2023, 263, secondo il quale «le disposizioni protettive dettate dagli artt. 35 e 36 Cost. devono ritenersi tendenzialmente applicabili a tutte le forme di lavoro, allorché chi presta la propria attività lavorativa – subordinata o meno che sia – versi in una situazione di 'inferiorità' rispetto al datore di lavoro, al committente oppure al cliente 'forte', qual è per definizione la P.A. (*rectius*, nel caso di specie: l'Autorità giudiziaria) nei confronti dei singoli professionisti. Alla luce di queste considerazioni non sembra, quindi, del tutto condivisibile l'opposto orientamento professato, ancora, da Corte cost., [sent. 24 settembre 2015, n. 192](#), § 6.2 *cons. dir.*

⁷² V. Trib. Firenze, ord. 5 aprile 2024, § 3 ss., in cui si evoca il contrasto, altresì, con l'art. 117, c. 1 Cost., in riferimento all'art. 6 CEDU e ad alcune disposizioni della direttiva 2010/64/UE. La prima omissione pare tanto



via principale, essa è sì fondata sull'esistenza di un *vulnus* al giusto processo, ma quest'ultimo è argomentato in stretta connessione con un motivo d'incostituzionalità ulteriore, consistente appunto nel difetto di ragionevolezza della norma⁷³.

L'eclissi, per così dire, dell'art. 111 Cost. diviene totale nella successiva [sentenza della Corte n. 16 del 2025](#), la quale, nel solco di due precedenti vertenti su fattispecie simili⁷⁴, dichiara l'incostituzionalità della disciplina *de qua* "solo" «in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.» (§ 3.2 *cons. dir.*).

Peraltro, l'*iter* logico-argomentativo seguito dalla decisione non appare del tutto chiaro. Da una parte, infatti, i Giudici affermano di ritenere la norma manifestamente irragionevole in quanto tesa a «conten[ere i] costi del processo» trascurando «l'esigenza primaria [...] di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del *munus publicum* conferito» (§ 3.2.4, III cpv., *cons. dir.*); dall'altra, però, dichiarano «assorbite» tutte le «ulteriori questioni» (§ 5 *cons. dir.*), ivi compresa – deve intendersi – quella basata sull'art. 111 Cost., che infatti all'interno del *Considerato in diritto* trova menzione esclusivamente nella sintesi dell'atto di promovimento. Per contro, se si guarda ai precedenti si nota come in entrambi l'irragionevolezza coincidesse con l'esiguità dei compensi in sé, esasperata a sua volta dall'omessa rivalutazione inflazionaria, con le ricadute «di sistema» (perdita delle migliori professionalità, cumulo forzoso degli incarichi *etc.*) addotte solo *ad abundantiam*⁷⁵.

Ma se tutto questo è vero, ed a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva abnormità della tariffa censurata (4 euro l'ora), da un punto di vista strettamente giuridico sembra trovare conferma quanto si osservava circa il rischio che il sindacato di ragionevolezza possa flettere pericolosamente verso il merito della norma, entrando in tensione con la libertà di decisione politica del Parlamento.

più singolare, in quanto il «diritto [del professionista] ad essere compensato dignitosamente» e l'esistenza di un «pregiudizio [per] lo stesso imputato» sono espressamente prospettati dal giudice al § 2.4.

⁷³ Scrive testualmente il giudice *a quo* che la disposizione indubbiata «pare violare gli articoli 3 e 111 della Costituzione», in quanto «si traduce [...] nella *irragionevole* previsione di un onorario assolutamente inadeguato, *che pregiudica* la garanzia della qualità minima necessaria per l'equità del processo» (§ 2.5; enfasi aggiunta).

⁷⁴ Il riferimento è a Corte cost., sentt. [n. 192 del 2015](#), cit., e [n. 178 del 2017](#), cit., le quali hanno dichiarato incostituzionale l'art. 106-bis, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui esso disponeva la diminuzione di un terzo dei compensi – rispettivamente – agli ausiliari del magistrato e al consulente tecnico di parte, senza escludere i casi in cui ciò comportasse «previsioni tariffarie non adeguate» a norma dell'art. 54 del medesimo decreto (obbligo di «adeguamento periodico degli onorari» all'inflazione). Su queste pronunce v. in dottrina A. GIOVENE, *Irragionevole, dunque illegittima, la riduzione di un terzo dei compensi dei consulenti tecnici della parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in assenza di adeguamento triennale dei relativi parametri*, in *Giur. cost.*, 4/2017, 1660 ss.

⁷⁵ Cfr. Corte cost., [sent. n. 192 del 2015](#), cit., § 5.1 *cons. dir.*, espressamente ripresa e confermata sul punto da Corte cost., [sent. n. 178 del 2017](#), cit., § 2.2 *cons. dir.* Il fatto che quest'ultima giudichi l'esiguità dei compensi lesiva anche dell'art. 24 Cost. non contraddice quanto osservato nel testo, poiché tale lesione è ricondotta essenzialmente alla disparità delle armi tra PM e parte privata, quest'ultima sola penalizzata dalla disposizione oggetto del giudizio (*ibid.*, § 3.1, II cpv. ss. *cons. dir.*).

7. Dalla «ragionevolezza» all'«adeguatezza» delle scelte legislative in materia penale

Uno dei settori dell'ordinamento maggiormente incisi dall'attivismo della Corte è stato quello penale. Invero, alcune di queste sentenze non sembrano porre particolari problemi e, anzi, possono riguardarsi senz'altro positivamente, avendo posto rimedio ad interpolazioni legislative non sufficientemente meditate, quando non addirittura frutto di impulsi di tipo populistico. È il caso, ad esempio, della [sentenza n. 74/2025](#), la quale ha ritenuto irragionevole che l'art. 63, c. 3 c.p. imponesse al giudice di aumentare la pena di un terzo nei casi di concorso di un'aggravante a effetto speciale con la recidiva semplice, a fronte dell'aumento solo facoltativo previsto, invece, dall'art. 64 c.p. per il concorso tra il medesimo tipo di aggravante e la recidiva aggravata, benché nella prima ipotesi il disvalore della condotta fosse minore⁷⁶. Si è, così, espunto un difetto di coordinamento sorto nel 2005, con la riforma della recidiva ex art. 99 c.p., invero già vivacemente criticata in dottrina⁷⁷. Analogamente, le sentenze [n. 130/2025](#) e [n. 173/2025](#), reiterando – rispettivamente – per l'art. 628, c. 5 c.p. e per l'art. 624-bis, c. 4 c.p. il medesimo *iter* argomentativo già delineato nel 2023 per il comma 3, n. 3-bis dell'art. 628 c.p., ha censurato la contraddittorietà di ammettere per i reati di rapina e di furto in abitazione la prevalenza dell'attenuante della minore età (art. 98 c.p.) escludendo, invece, quella del vizio di mente (art. 89 c.p.), attesa la ridotta capacità di autodeterminazione psichica del reo, comune ad entrambe⁷⁸. Anche in tali casi, all'origine del “corto circuito” normativo vi era una novella non adeguatamente meditata in sede di lavori preparatori, come puntualmente ricostruito dagli stessi giudici⁷⁹.

Sotto una luce diversa possono riguardarsi invece, le sentenze [n. 56/2025](#) e [n. 117/2025](#), che hanno annullato il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata delle ipotesi di collaborazione *post-delictum* ex art. 625-bis c.p. e della “particolare tenuità del fatto” (art.

⁷⁶ Corte cost., [sent. 27 maggio 2025, n. 74](#), § 6.2 cons. dir.

⁷⁷ Cfr. M. PELISSERO, *L'incostituzionalità della recidiva obbligatoria. Una riflessione sui vincoli legislativi alla discrezionalità giudiziaria*, in *Giur. cost.*, 4/2015, 1412, il quale rileva un'«ampia condivisione», tra i giuristi, sul fatto che la legge 5 dicembre 2005, n. 251, abbia operato «una delle peggiori riforme della disciplina di parte generale del codice penale di questi ultimi vent'anni».

⁷⁸ Corte cost., sentt. [25 luglio 2025, n. 130](#), § 2.2 cons. dir., e [27 novembre 2025, n. 173](#), § 3.2 ss. cons. dir., che richiamano espressamente la [sent. 11 dicembre 2023, n. 217](#), in tema di rapina commessa «nei luoghi di cui all'articolo 624 bis» o comunque «tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». Su quest'ultima pronuncia v. V. DE GIOIA, *Corte costituzionale: illegittimo il divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente sulle circostanze aggravanti della rapina*, in *Riv. pen.*, 1/2024, 21 ss.

⁷⁹ Nella [sent. n. 217 del 2023](#), cit., § 3.2 cons. dir., con riferimento alla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica». Un «difetto di coordinamento» è ipotizzato anche da Corte cost., [sent. 27 novembre 2025, n. 172](#), § 4, III cpv. cons. dir., la quale ha ritenuto «manifestamente irragionevole» la perdurante esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), una volta che la stessa sia stata ammessa, nel 2022, per le più gravi fattispecie di «violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario» (art. 338 c.p.).



311 c.p.), rispettivamente, per i reati di furto e di rapina⁸⁰. Entrambe le sentenze hanno inciso sull'art. 69, c. 4 c.p., ravvisandovi il pericolo di trattamenti sanzionatori irragionevolmente elevati e, quindi, lesivi (anche) dei principi di personalità e rieducatività della pena (art. 27 Cost.)⁸¹. La distanza dal primo approccio è evidente: stavolta la Corte non si limita ad emendare il Codice da disposizioni contraddittorie, bensì interviene su determinati precetti penali, presi in considerazione *uti singulis* ed in ragione del loro proprio contenuto.

Ancor più significativa, sotto questo profilo, una terza pronuncia: la [n. 83 del 2025](#). Essa, con riferimento al "nuovo" delitto di «lesioni permanenti al viso» (art. 583-*quinquies* c.p.)⁸², ha censurato sia l'omessa applicabilità della particolare tenuità del fatto, sia la prevista obbligatorietà dell'interdizione dagli uffici di tutore, curatore ed amministratore di sostegno, in forza del possibile "eccesso di condanna" che entrambe avrebbero potuto determinare rispetto alla «gravità oggettiva e soggettiva» della condotta di volta in volta accertata⁸³.

La decisione si pone all'intersezione di due filoni giurisprudenziali, espressamente richiamati in motivazione. Il primo risale già alla [sentenza n. 68 del 2012](#), secondo la quale dai principi di personalità e rieducatività della pena (art. 27, c. 1 e 3 Cost.) discende l'obbligo di mitigare le clausole sanzionatorie particolarmente aspre con una «valvola di sicurezza»⁸⁴, che la Corte stessa individua, per l'appunto, nella «tenuità del fatto» come diminuyente⁸⁵. Il secondo filone, inaugurato nel 2019, comprende tutte quelle decisioni in cui la Corte si è ritenuta legittimata ad emanare sentenze di accoglimento non soltanto nelle «ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore appaia manifestamente sproporzionata [...] in rapporto alle pene previste per altre figure di reato», ma anche quando, come nel caso di specie, sia ravvisabile una sproporzione «in rapporto – direttamente – alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta»⁸⁶.

Invero, la Consulta si è mostrata consapevole del rischio che dalle proprie pronunce potessero scaturire indebite interferenze con l'indirizzo di politica criminale perseguito dal

⁸⁰ Sentt. [22 aprile 2025, n. 56](#), e [21 luglio 2025, n. 117](#), su cui v. L. DE ANGELIS, *Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento: l'art. 69, co. 4 c.p. in bilico tra discrezionalità del legislatore ed incostituzionalità*, in [Archivio penale](#), 3/2025, 2 ss.

⁸¹ Sent. n. 56/2025, cit., §§ 4, 4.1 e 6 *cons. dir.*; sent. n. 117/2025, cit., § 4.4 *cons. dir.*

⁸² La disposizione, introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. *Codice rosso*), tipizza condotte che, ovviamente, erano già punite in precedenza come versione aggravata del delitto di lesione personale (artt. 582 e 583, c. 2, lett. 4) c.p.).

⁸³ Corte cost., [sent. 20 giugno 2025, n. 83](#), spec. § 4.5 *cons. dir.*

⁸⁴ Benché l'orientamento risalga, appunto, alla [sent. 23 marzo 2012, n. 68](#), § 5, XII cpv. *cons. dir.*, la metafora richiamata di seguito nel testo è utilizzata per la prima volta solo dalla [sent. 2 dicembre 2022, n. 244](#), § 3.2.2 V cpv. *cons. dir.*, vertente sul reato di sabotaggio (art. 167, c. 1 c.p.m.p.). In dottrina, v. almeno C. SOTIS, *Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il diritto vivente "preso-troppo?-sul serio"*, in *Giur. cost.* n. 2/2012, 908 ss., e più di recente A. MACCHIA, *La proporzionalità della pena nella prospettiva costituzionale e convenzionale*, in [Diritto, Giustizia e Costituzione](#), febbraio 2025, 1 ss.

⁸⁵ Cfr. le molteplici pronunce richiamate da Corte cost., la [sent. n. 244 del 2022](#), cit., § 3.3.2, VII cpv. *cons. dir.*

⁸⁶ Corte cost., [sent. 10 maggio 2019, n. 112](#), § 8.3 *cons. dir.*, cui cfr. più di recente la [sent. 13 maggio 2024, n. 86](#), § 4 *cons. dir.*, in uno alle ulteriori pronunce richiamate nella nota successiva.

Parlamento. Ciò, tuttavia, non è coinciso con atteggiamenti di vero e proprio *self restraint*. Basti pensare alla [sentenza n. 171 del 2025](#), la quale, se da un canto ha rigettato i dubbi di incostituzionalità vertenti sull'omessa applicabilità della "tenuità del fatto" al furto con strappo (art. 624-bis, c. 2 e 3 c.p.), cionondimeno è pervenuta a tali conclusioni sulla base di elementi connotati da un elevato tasso di "politicità" e di difficile oggettivazione, quali la «gravità» del reato, l'inconfigurabilità di condotte tipiche espressive di scarso «disvalore» e l'entità dell'«allarme sociale» da esse provocato⁸⁷.

8. I rischi di *chilling effect* legislativo derivanti dal reiterato ricorso a sentenze manipolative

Nella prospettiva di queste considerazioni particolare rilievo è assunto dalle sentenze cd. manipolative⁸⁸, nelle cui motivazioni ha peraltro continuato a consolidarsi l'orientamento che nega la necessità di rime obbligate, inaugurato già dalla [sentenza n. 236 del 2016](#)⁸⁹. Anzi, è interessante osservare che, proprio nel 2025, la Corte si è talora mostrata incline alla ricerca di rime «adeguate» anche quando l'esistenza di un *tertium comparationis* avrebbe, invece, consentito di configurare una rima "obbligata". Ad esempio, la [sentenza n. 31 del 2025](#), nel ri-determinare in cinque anni, anziché dieci, la residenza minima in Italia necessaria per l'accesso al cd. reddito di cittadinanza, non si è rifatta *tout court* a quanto testualmente previsto dal cd. Decreto lavoro del 2023 sull'assegno di inclusione⁹⁰, come pure sarebbe stato logico una volta riconosciuta, nel medesimo passaggio della decisione, la sostanziale continuità tra i due istituti⁹¹. Un raffronto col nuovo testo legislativo è, sì, operato dalla Corte,

⁸⁷ Corte cost., [sent. 27 novembre 2025, n. 171](#), rispettivamente § 8.2 (V cpv.), § 8.3 e § 8.6 (II cpv.) *cons. dir.*

⁸⁸ La locuzione, che com'è noto risale a L. ELIA, *Divergenze e convergenze della Corte costituzionale con la magistratura ordinaria in materia di garanzie difensive nella istruzione sommaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1965, 562, è invero considerata impropria, tra gli altri, da G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2018², 229; essa sarà comunque utilizzata nell'ambito di queste riflessioni, in quanto divenuta di uso comune in dottrina.

⁸⁹ Corte cost. [sent. 10 novembre 2016, n. 236](#), su cui v. almeno B. LIBERALI, *Le nuove dimensioni del volto costituzionale del sistema penale (sentenza n. 236 del 2016)*, in *Quad. cost.*, 2/2017, 381 ss. Sull'abbandono delle "rime obbligate" v. per tutti N. ZANON, *Intorno a due tecniche decisorie controverse: le sentenze di accoglimento "a rime adeguate" e le decisioni di rinvio dell'udienza a data fissa con incostituzionalità prospettata*, in AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso: verso una nuova "stagione" nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, PUP, Pisa, 2023, 75 ss., insieme alle tre «motivazioni di fondo» teorizzate da M. LUCIANI, *La Corte e il legislatore: "crisi" delle rime obbligate e doppia pronuncia*, in AA.VV., *Corte e legislatore: tra moniti, rinvii e collaborazione*, Giuffrè, Milano, 2024, 87 ss.

⁹⁰ Il riferimento è all'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

⁹¹ Cfr. Corte cost., [sent. 20 marzo 2025, n. 31](#), § 8.3, I cpv. *cons. dir.*, dove la Corte qualifica l'assegno di inclusione «"erede" del Rdc». Nel medesimo senso, seppur con attenti distinguo, v. in letteratura M. BALDINI, G. BUSILACCHI, *Dopo il Reddito di Cittadinanza: Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e lavoro. Tanto rumore per nulla?*, in *Politiche sociali*, 3/2023, 501 ss., i quali osservano che «[p]ur nascendo [...] in netta discontinuità dal RdC, in realtà l'ADI presenta molte caratteristiche in comune con il suo predecessore» (p. 502).



ma questa non sembra considerarlo sufficiente né, tantomeno, dirimente, avvertendo piuttosto l'esigenza di richiamare, a conferma, la direttiva 2003/109/CE⁹², la sentenza *CU* (2024) della Corte di giustizia⁹³ e la [sentenza n. 19 del 2022](#) della stessa Consulta⁹⁴, nelle quali il radicamento territoriale è associato alla residenza, appunto, quinquennale.

Potrebbe, forse, obiettarsi che i Giudici non rimproverano al Parlamento un'irragionevolezza estrinseca, derivante cioè nell'aver disciplinato in modo diacronicamente diverso istituti simili, bensì l'irragionevolezza, intrinseca, di una singola scelta normativa. Ciò non toglie, però, il rilievo modesto riconosciuto alla disciplina del 2023, malgrado l'accostamento con ciascuno degli altri tre atti non sia del tutto calzante: quello con la direttiva, perché questa verte su una materia differente (lo *status* degli stranieri lungo-soggiornanti in UE); quello con il *dictum* europeo perché questo, contrariamente a consolidata giurisprudenza costituzionale⁹⁵, intende il reddito di cittadinanza come misura assistenziale, anziché d'inserimento lavorativo; infine, quello con il precedente giurisprudenziale interno, perché esso afferma la mera "non irragionevolezza" della soglia quinquennale come singolo elemento di un requisito di accesso al r.d.c. distinto ed ulteriore (possessione di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, ovviamente per i soli cittadini stranieri)⁹⁶.

Quanto appena evidenziato, insieme all'apparente abbandono dei cd. rinvii a data fissa come tecnica decisoria, fa propendere per un complessivo avanzamento della Corte verso la sfera della discrezionalità normativa, propria di Parlamento e Governo⁹⁷. Né questa sensazione è dissipata dall'avvertenza, con cui la Corte ha chiosato molte delle pronunce *de quibus*, riguardo la perdurante possibilità, per le Camere, di apprestare una disciplina diversa, dal momento che proprio tale margine fa risaltare il carattere discrezionale e, quindi, politico (inteso come scelta tra più opzioni) dei dispositivi⁹⁸. Basti richiamare le sentenze in materia

⁹² Direttiva del Consiglio del 25 novembre 2003, *relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo*.

⁹³ Corte di Giustizia, sent. della Grande Sezione, 29 luglio 2024, nelle [cause riunite C-112/22 e C-223/22, CU e ND](#), su cui v. in dottrina M. MC BRITTON, *La Corte di Giustizia contesta la legittimità del requisito di residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza per i cittadini extra Ue*, in *Riv. giur. del lavoro e della previdenza sociale*, 1/2025, 127 ss.

⁹⁴ Corte cost., [sent. 25 gennaio 2022, n. 19](#), su cui v. almeno D. LOPRIENO, *Riflessioni sul reddito di cittadinanza e gli stranieri alla luce della sentenza n. 19 del 2022 della Corte costituzionale*, in [Osservatorio costituzionale](#), 3/2022, 253 ss.

⁹⁵ Cfr. le pronunce puntualmente richiamate al § 7.1 *cons. dir.*

⁹⁶ Per l'ottenimento del quale la titolarità di un permesso di soggiorno temporaneo «da almeno cinque anni» non è l'unico requisito, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come puntualmente richiamato dalla sentenza *de qua* al § 6 *cons. dir.*

⁹⁷ In questo senso, con particolare riferimento all'ambito penale e seppur in toni non eccessivamente critici, già G. DE VERGOTTINI, *La Corte costituzionale tra riaccentramento e riequilibrio del sistema*, in [federalismi.it](#), 3/2001, ix ss.

⁹⁸ Cfr. l'intervento di G. CANALE in AA. VV., *Sull'ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà*, nel Forum del [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2019, 219, con riferimento all'introduzione del suicidio assistito.

di filiazione da PMA, oltre, ovviamente, alle considerazioni svolte proprio dalla [sentenza n. 204 del 2025](#) sul suicidio assistito⁹⁹.

Secondo parte della dottrina, tale espressa apertura verso successivi interventi legislativi basterebbe ad evitare il rischio di “sconfinamenti” e, anzi, sarebbe coerente col principio di leale collaborazione tra organi costituzionali. Senonché, sembrano esservi elementi per ritenere tale ricostruzione eccessivamente ottimistica. In primo luogo, essa non sembra tenere conto delle ricadute di questo genere di decisioni in termini di de-responsabilizzazione dei rappresentanti e strumentalizzazione politico-elettorale, peraltro in un contesto caratterizzato da un’opinione pubblica sempre più polarizzata¹⁰⁰. In secondo luogo, e da un punto di vista prettamente giuridico, non può negarsi come il margine di manovra che residua in capo al Parlamento sia, di fatto, assai limitato. Ad esempio, dopo il deposito della [sentenza n. 78 del 2025](#), che ha giudicato lesivo del diritto di difesa dei detenuti (art. 24 Cost.) il termine di ventiquattro ore inizialmente previsto per i reclami avverso i dinieghi dei permessi di necessità, il margine per eventuali scostamenti dalla soglia dei quindici giorni, introdotta in via sostitutiva dai Giudici, si prospetta tanto limitato quanto incerto. Analogamente, una volta che la [sentenza n. 131 del 2025](#) ha giudicato irragionevolmente ampio il termine previsto dalla legislazione pugliese per la rimozione delle cause di ineleggibilità, abbassandolo da duecentoquaranta a sessanta giorni prima delle elezioni¹⁰¹, sembra quantomeno improbabile che il Consiglio regionale intervenga nuovamente sul punto, per il comprensibile timore che la modifica di un assetto normativo già “validato” dalla Corte, in assenza di parametri di riferimento univoci (ciò che un tempo erano i *tertia comparationis*) conduca ad una nuova pronuncia di annullamento.

Va detto che il *chilling effect* cui si è appena accennato non costituisce un *unicum* della sola “manipolatività”. Un’altra sentenza, [n. 134 del 2025](#), sembra infatti suggerire che considerazioni analoghe possano farsi anche con riguardo a tutte le pronunce che intercettano la ragionevolezza di una data scelta legislativa. Nel caso di specie la Corte ha giudicato, per l’appunto, irragionevolmente breve il termine semestrale previsto dalla legislazione calabrese per il ridimensionamento degli impianti a biomassa nelle aree protette, senza fornire, però, puntuali indicazioni sulla soglia temporale che, invece, sarebbe

⁹⁹ Cfr. *supra*, rispettivamente § 2 e § 3/C.

¹⁰⁰ Cfr. G. DELLEDONNE, *La legge elettorale*, in AA.VV., *Dove va la Repubblica?*, Il Mulino, Bologna, 2022, 41, che ravvisa negli incisivi interventi della Corte in materia elettorale «una [...] supplenza, invocata più che subita dal legislatore».

¹⁰¹ Corte cost., [sent. 25 luglio 2025, n. 131](#). La disposizione indubbiata, come modificato dalla legge reg. 31 dicembre 2024, n. 42, fissava il termine *de quo* in «centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», cui si aggiungevano trenta giorni per il deposito delle candidature ed ulteriori trenta per lo svolgimento dei comizi elettorali; la Corte, invece, ripristina la previsione originaria, che assumeva come ultimo giorno utile per la rimozione dell’incandidabilità quello «fissato per la presentazione delle candidature» (ossia, appunto, il sessantesimo prima delle urne).



stata congrua¹⁰². Per il futuro, ciò suggerisce l'opportunità che, specie quando la *pars destruens* di una sentenza manipolativa già veda impegnata la sensibilità politica della Corte¹⁰³ per via del ricorso ad un parametro di legittimità intrinsecamente elastico, qual è il principio di ragionevolezza, la successiva *pars construens* si rifaccia quanto più possibile a disposizioni già in vigore. Viceversa, il rischio, già poc'anzi evidenziato, che settori più o meno estesi dell'ordinamento restino "disciplinati" da norme di fonte pretoria – contrariamente ai reiterati auspici della stessa Corte – sembra tutt'altro che trascurabile.

9. Le molte "occasioni mancate" da parte del Parlamento

La disamina appena operata sembra confermare quanto si diceva in premessa circa l'atteggiamento tutt'altro che remissivo, per così dire, manifestato dalla Corte costituzionale nel periodo in esame. Atteggiamento, che, invero, al di là di formali enunciazioni di principio (emblematica a questo riguardo la [sentenza n. 204/2025](#)), rispetto al recente passato sembra financo aggravatosi, come attestato dall'abbandono delle cd. ordinanze di rinvio a data fissa, dal moltiplicarsi degli interventi su materie più eticamente "sensibili" o, comunque, particolarmente intrise di "politicità" (PMA, reati). Nella medesima direzione sembrano convergere, ancora, l'utilizzo "disinvolto" del parametro della ragionevolezza e la relativa estensione alla «adeguatezza» delle scelte normative; la proliferazione di sentenze manipolative a rime non obbligate; la tolleranza verso il tendenziale sbiadimento dell'incidentalità delle questioni; il ricorso ad un nuovo modello di decisione, di carattere interpretativo, ed ivi l'incoraggiamento, rivolto ai giudici comuni, ad estrapolare dalla giurisprudenza costituzionale *rationes* da applicarsi, di fatto, in via analogica.

A fronte di tutto ciò, non può non colpire il contegno, per così dire, passivo del Parlamento, che per tutto il 2025 è rimasto per lo più inerte rispetto sia alle sollecitazioni rivoltegli dalla Corte, sia alle istanze provenienti dalla società civile, circa la regolazione di molte delle materie incise dalle relative declaratorie di incostituzionalità¹⁰⁴. Invero, non si tratta di un fatto nuovo, bensì del perpetuarsi di una tendenza che parte da lontano. Guardando, almeno, all'ultimo quarto di secolo, è possibile ricercarne una spiegazione

¹⁰² Corte cost., [sent. 28 luglio 2025, n. 134](#), § 9 *cons. dir.*, la quale, pur censurando la violazione anche degli artt. 41 e 117, c. 3 Cost., in astratto non sembra escludere un ri-esercizio del potere legislativo in materia, da parte del Consiglio regionale.

¹⁰³ Cfr. L. D'ANDREA, *Il dialogo tra Corte costituzionale e opinione pubblica come valore costituzionale: brevi cenni*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 1/2023, 151-152.

¹⁰⁴ Possono ricordarsi, tra le altre, le petizioni "PMA per tutte" e "Fine vita", promosse dall'associazione "Luca Coscioni"; gli eventi e le pubblicazioni del progetto "JUST-PARENT" sui nuovi modelli giuridici di genitorialità e filiazione (2022-2024), con capofila l'Università di Modena e Reggio Emilia; le diverse iniziative svolte, anche all'interno delle sedi parlamentari, a sostegno della proposta di legge C.2289 (dep. 5 marzo 2025), elaborata dal coordinamento "Oltre l'adozione".

nell'intreccio di diversi fattori, come il susseguirsi di Governi "di scopo"¹⁰⁵ o, comunque, sostenuti da maggioranze eterogenee, spesso sotto la guida di personalità prive di una preventiva designazione elettorale¹⁰⁶; la mancata previsione del voto di preferenza, con conseguente allentamento del rapporto tra elettori e singoli parlamentari¹⁰⁷; la reiterata esplosione di crisi sistemiche, che hanno di fatto monopolizzato l'agenda politica per anni¹⁰⁸; la crescente volatilità dell'opinione pubblica, alimentata anche dalle dinamiche proprie della comunicazione digitale¹⁰⁹, con conseguente riluttanza, da parte degli eletti, a correre i rischi di impopolarità insiti in ogni mediazione parlamentare, specie sulle materie più "polarizzanti" (aborto¹¹⁰, eutanasia, filiazione, repressione di taluni reati *etc.*).

Ciò trova puntuale riscontro nei dati sulla produzione normativa. Nel periodo in esame, infatti, le Camere hanno approvato in via definitiva appena 104 leggi ordinarie, di cui, però,

¹⁰⁵ La locuzione, di matrice giornalistica anche se comunemente utilizzata in dottrina, sembra calzare all'Esecutivo cd. di transizione presieduto da Giuliano Amato nel biennio 2000-2001, nonché ai due Governi "tecnici" successivamente guidati da Mario Monti (2011-2013) e Mario Draghi (2021-2022). Sul tema v. da ultimo A. FRICANO, *Il «mito della stabilità»*, Giappichelli, Torino, 2025, 172 ss., cui cfr. già, all'interno di una letteratura alquanto vasta, N. LUPO, *I «Governi tecnici»*, in *Rassegna parlamentare*, 1/2015, 58 ss., e A. PIERINI, *I Governi tecnici in Italia*, in M. Volpi (a cura di), *Governi tecnici e tecnici al governo*, Giappichelli, Torino, 2017, 43 ss.

¹⁰⁶ È il caso dei Governi Letta (2013-2014), Renzi (2014-2016), Gentiloni (2016-2018), Conte I e II (2018-2019, 2019-2021).

¹⁰⁷ Può richiamarsi che leggi n. 276/1993 e n. 277/1993, in vigore fino al 2005 (cd. *Mattarellum*), attribuivano il 75% dei seggi con sistema maggioritario e collegi uninominali, mentre la legge n. 270/2005 (cd. *Porcellum*) prevedeva soltanto liste bloccate; sistema, quest'ultimo, che è stato di fatto mantenuto dalla legge n. 165/2017 (cd. *Rosatellum*), pur con l'abbreviazione delle liste per la Camera dei deputati, in conformità alle note sentenze della Corte costituzionale [13 gennaio 2014, n. 1](#), e [9 febbraio 2017, n. 35](#). Per contro, com'è noto, la legge n. 52/2015 (cd. *Italicum*), che consentiva di esprimere preferenze nominative per i candidati non capilista, non ha mai trovato applicazione.

¹⁰⁸ Cfr. la crisi finanziaria globale del 2008, la crisi del debito sovrano nel biennio 2010-2012 e, ovviamente, la pandemia da Covid-19, i cui strascichi non possono peraltro dirsi del tutto superati, stante il carattere temporaneo di molte delle contromisure approntate (emblematico il caso dei sussidi, delle agevolazioni, degli investimenti strutturali e di contratti di lavoro nella P.A. finanziati col PNRR, in scadenza nel 2026). Da ultimo, il dibattito politico-istituzionale risulta dominato dalle impellenze legate all'approvvigionamento energetico e dalle note tensioni geopolitiche, mentre resta, per così dire, sullo sfondo, ma con periodiche riacutizzazioni, l'ulteriore questione migratoria, dopo l'acme da essa toccato nel periodo 2010-2012, in concomitanza con le cd. Primavere arabe. In dottrina, cfr. efficacemente I. NICOTRA, *L'Europa di fronte alla "Permacrisi"*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2/2022, 310 ss.

¹⁰⁹ Sulla «crisi della rappresentanza» come prodotto di una ben più profonda «crisi del rappresentato» v. già M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. Zanon, F. Biondi (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Giuffrè, Milano, 2001, 114 ss., cui *adde* più di recente A. CARDONE, *"Decisione algoritmica" vs decisione politica?*, ESI, Napoli, 2021, 59 ss., mentre per un approfondimento sui nessi tra questo fenomeno e le dinamiche della comunicazione digitale v. P. VILLASCHI, *Rappresentante e rappresentato al tempo della rivoluzione digitale*, Giappichelli, Torino, 2024, 83 ss.

¹¹⁰ Con riferimento a questo specifico tema, su cui pure il dibattito politico sembra sopito, è interessante segnalare che allo stato pendono ben quattro disegni di legge ordinaria alla Camera (C.2064, C.1871, C.1221, C.72) ed uno al Senato (S.521), oltre ad una proposta d'iniziativa popolare (C.1596) e a due disegni di legge costituzionale (C.1825, S.1213).



una esclusivamente attuativa di obblighi europei¹¹¹, 3 di carattere finanziario¹¹², 7 celebrative¹¹³, 25 di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e 32 di conversione di decreti-legge, pari, complessivamente, a poco meno della metà. Le proporzioni non mutano, ed anzi si fanno ancora più sbilanciate, se anziché le leggi formali si prendono in considerazione gli atti di legislazione delegata, posto che dei 40 decreti legislativi emanati entro il 31 dicembre, ben 22 si limitano a conformare l'Italia a direttive o regolamenti europei, mentre 7 danno attuazione a Statuti regionali speciali. Quanto, infine, alla decretazione d'urgenza, benché, verosimilmente, più nutrita di quanto avrebbe consentito un'osservanza rigorosa dei requisiti di cui all'art. 77 Cost., essa si compone in massima parte di interventi circoscritti, quando non di carattere *lato sensu* provvedimentale¹¹⁴.

Così, ad esempio, è rimasto inascoltato – tanto dal Parlamento quanto, va detto, dall'Esecutivo – lo «stringente appello» della [sentenza n. 66 del 2025](#) per l'approvazione di leggi che rendano effettivo il diritto alle cure palliative (§ 7.3, II cpv., *cons. dir.*), oltre al «for[te] auspicio», contenuto in un passaggio successivo della medesima decisione, per una «concreta e puntuale attuazione» della [sentenza n. 242 del 2019](#), per ciò che concerne l'accesso al suicidio assistito (§ 8 *cons. dir.*)¹¹⁵. Un altro anno è trascorso senza che sia cessato neppure il «deplorable inadempimento» consistente nel mancato aggiornamento dei compensi degli ausiliari del giudice, che la Corte ha denunciato a più riprese sin dall'ormai lontano 1996¹¹⁶ e che la [sentenza n. 16 del 2025](#) ha, quindi, avuto buon gioco a ribadire (§ 4 *cons. dir.*)¹¹⁷.

Analogamente, va riconosciuto che la [sentenza n. 68 del 2025](#), sul riconoscimento della genitorialità intenzionale di minori nati da PMA in coppie omoaffettive, ha dato concretezza

¹¹¹ Il riferimento è alla Legge di delegazione europea 2024, del 13 giugno 2025, n. 91.

¹¹² Si tratta della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e delle leggi 26 settembre 2025, n. 141 e 142, intitolate, rispettivamente, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*, *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024* e *Disposizioni per l'assettamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025*.

¹¹³ Ossia, istitutive di festività civili, giornate della memoria etc.

¹¹⁴ Ciò che, a ben vedere, può considerarsi fisiologico, tenuto conto della ratio emergenziale sottesa a questo genere di atti: cfr. puntualmente A. MORRONE, *Fonti normative*, ESI, Napoli, 2018, 155, e più di recente M. LOSANA, *Il contenuto dei decreti legge: norme oppure provvedimenti?*, in [Osservatorio costituzionale](#), 2/2021, 179 ss., il quale ultimo ricorda l'ampia tolleranza manifestata dalla giurisprudenza costituzionale verso l'«amministrazione per (atti aventi forza di) legge» (*ibid.*, 180). Volendo esemplificare, con riferimento a quanto accennato nel testo possono richiamarsi i decreti-legge 27 dicembre 2025, n. 196, e 1° dicembre 2025, n. 180, concernenti, rispettivamente, le «consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026» e la «continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA».

¹¹⁵ Entrambi gli inviti risalgono già alla cit. [ordinanza n. 207 del 2018](#), per poi essere reiterati, in termini più o meno espliciti, da tutte le pronunce successive in materia, fino, ancora, alla [sent. n. 204 del 2025](#), cit., spec. § 7.1 *cons. dir.*, XII cpv.

¹¹⁶ Corte cost., [sent. 23 febbraio 1996, n. 41](#), § 5 *cons. dir.*

¹¹⁷ Invero, come in parte richiamato dalla stessa [sent. n. 16 del 2025](#), cit., il 4 dicembre 2023 (e quindi già con notevole ritardo rispetto all'art. 50, d.P.R. n. 115/2002, che prescrive l'aggiornamento il questione) è stata costituita presso il Ministero della giustizia un'apposita Commissione di studio, la quale, tuttavia, dopo più di due anni non ha ancora pubblicato alcun documento.

ad un monito inutilmente formulato dalla Corte ben quattro anni prima, quando la [sentenza n. 32 del 2021](#), pur prospettando a chiare lettere la fondatezza di una questione analoga, ne aveva dichiarato l'inammissibilità proprio «per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore» e con l'espressa avvertenza che «il protrarsi dell'inerzia» di quest'ultimo «non sarebbe [stato] più tollerabile»¹¹⁸. Questo specifico caso, peraltro, appare emblematico di quanto il silenzio possa risultare svantaggioso per le stesse maggioranze parlamentari che intendano resistere, per così dire, a determinate modifiche del tessuto normativo. L'addizione prospettata dal remittente nel 2021, infatti, era relativamente contenuta, poiché subordinava il riconoscimento da parte della madre intenzionale alla duplice condizione che non fosse possibile procedere «all'adozione nei casi particolari» e che fosse «accertato giudizialmente l'interesse del minore», mentre la stessa Corte costituzionale aveva segnalato l'astratta configurabilità di alternative alla «riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento», come «l'introduzione di una nuova tipologia di adozione»¹¹⁹. Sicché, è del tutto verosimile che, qualora si fosse attivato con tempestività, il Parlamento avrebbe potuto, per così dire, limitare i danni, adottando cioè una disciplina che si scostasse dal testo originario in misura minore rispetto all'automatismo per cui hanno, infine, optato i Giudici.

Più in generale, l'inerzia del Parlamento sembra tanto più singolare se si considera che quella appena richiamata rappresenta solo l'ultima di tutta una serie di decisioni che, invero, inizia a farsi corposa¹²⁰ e che ha ormai sostanzialmente riscritto l'impianto originario della legge n. 40/2004¹²¹. Analoga considerazione può farsi con riferimento all'art. 69, c. 4 c.p., il cui divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti ai fini del computo del trattamento sanzionatorio, già prima delle pronunce esaminate nel corso di queste considerazioni era stato oggetto di ben dodici sentenze di accoglimento, la prima delle quali risale addirittura

¹¹⁸ Corte cost., [sent. 9 marzo 2021, n. 31](#), § 2.4.1.4, III cpv. *cons. dir.* Invero, il carattere, per così dire, ultimativo della pronuncia era stato subito chiaro in dottrina: cfr., con varie sfumature, A. RUGGERI, [La PMA alla Consulta e l'uso discrezionale della discrezionalità del legislatore](#), in questa [Rivista, Studi 2021/I](#), 221-222; M. ACIERNO, *La Corte costituzionale "minaccia" un cambio di passo sull'omogenitorialità?*, in [Questione Giustizia](#), 2021; G. D'AMICO, *La preminente... discrezionalità del legislatore e il "giuoco delle parti"*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2021, 631 ss.; F. MANNELLA, *Oltre un serio avvertimento al legislatore?*, in [Nomos](#), 1/2021, 8 ss.

¹¹⁹ Sent. n. 68/2025, cit., rispettivamente § 1 e § 2.4.1.4 (II cpv.) *cons. dir.*

¹²⁰ Ben cinque: v., oltre alle già cit. [sent. n. 68 del 2025](#), le sentt. [8 maggio 2009, n. 151](#); [10 giugno 2014, n. 162](#); [5 giugno 2015, n. 96](#); [11 novembre 2015, n. 229](#).

¹²¹ Cfr., a cominciare già dal titolo, A. D'ALOIA, *L'(ex) 40*, in *Quad. cost.*, 4/2015, 997 ss.; nello stesso senso, tra gli altri, C. FARALLI, *Diritto e corpo delle donne*, in F. Rescigno (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, Giappichelli, Torino, 2016, 101, e A. MUSUMECI, *I giudici e la scienza*, in AA.Vv., *Scritti in onore di G. Silvestri*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2016, 1503 ss., cui adde più di recente, anche per i corposi rinvii, A. RUGGERI, *Ancora in tema di procreazione medicalmente assistita (spunti ricostruttivi a riguardo di alcune spinose questioni)*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2024, 273, testo e nt. 6. Sulla portata, in termini medico-operativi, delle declaratorie di incostituzionalità in esame cfr. esaustivamente AA.Vv., *20 Years Since the Enactment of Italian Law No. 40/2004 on Medically Assisted Procreation: How It Has Changed and How It Could Change*, in [International Journal of Environmental Research & Public Health](#), 2/2025, 5 ss.



al 2005¹²². E la medesima strada sembrano aver imboccato – per usare una metafora – le disposizioni su sospensione e revoca della responsabilità genitoriale, ed ancora gli artt. 579 e 580 c.p.¹²³.

Sicché, vi è ragione di credere che dell'incostituzionalità di molte delle previsioni (o omissioni) legislative che hanno trovato censura nell'ultimo anno tanto il Governo, quanto il Parlamento fossero tutt'altro che ignari e che la «pervicace, ostinata inerzia», in particolare, delle Camere¹²⁴ abbia risposto ad un disegno ben preciso, volto a «scaricare» sulla Corte la responsabilità (*lato sensu*) di determinate modifiche del tessuto normativo. Ad ulteriore riprova, basti considerare che in almeno due dei giudizi la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha ritenuto utile costituirsi e che, cionondimeno, nessun correttivo è stato proposto né in Consiglio dei ministri né dinanzi alle Assemblee nelle more delle decisioni¹²⁵.

A ben vedere, si è trattato di occasioni mancate per porre fine ad una «mancanza di dialogo» tra organi legislativi e Corte costituzionale¹²⁶ che si registra da tempo e dinanzi alla quale il ricorso a decisioni interlocutorie (sentenze-monito, additive di principio, ordinanze di incostituzionalità differita) si è oramai mostrato poco fruttuoso.

10. Considerazioni di sintesi: una Corte «attivista» ma «supplente»

Alla luce di quanto appena rilevato è ben possibile comprendere, perché la Consulta, mancato l'obiettivo di scuotere il Parlamento dalla sua «apatia costituzionale»¹²⁷ e pressata, al contempo, dal proprio ruolo di garante della legalità costituzionale, abbia maturato negli anni un atteggiamento sempre più «audace»¹²⁸, lasciando riemergere la propria «anima

¹²² Corte cost., [sent. 17 luglio 2017, n. 205](#), che, già all'indomani dell'introduzione dell'odierno testo ad opera della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurò il divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 219, c. 3 r.d. 267/1942 sulla recidiva reiterata.

¹²³ Cfr. *supra*, rispettivamente § 3 e § 7 *cons. dir.*

¹²⁴ In questi termini la vivace critica di A. RUGGERI, *Note minime in tema di limiti alla discrezionalità del legislatore*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 3/2024, 141; analogamente, con riferimento all'estensione della detenzione domiciliare cd. in deroga ad opera di Corte cost. 19 aprile 2019, n. 99, F. SIRACUSANO, *Il "reo folle" davanti al Giudice delle leggi: la Corte costituzionale supplisce all'ostinata inerzia del legislatore*, in *Giur. cost.*, 2/2019, 1111 ss., ed ancora S. LONATI, *La Corte costituzionale individua lo strumento per dare attuazione alle sentenze della Corte europea: un nuovo caso di revisione per vizi processuali*, in *Diritto penale contemporaneo*, maggio 2011, § 1, di commento a Corte cost., [sent. 7 aprile 2011, n. 113](#).

¹²⁵ Si tratta dei giudizi poi decisi dalle citt. sentenze n. 16/2025 e n. 117/2025.

¹²⁶ M. PICCHI, *La mancanza di dialogo fra legislatore e Corte costituzionale nella tutela del superiore interesse del minore*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 3/2024, 219 ss.

¹²⁷ In questi termini M. RUOTOLO, *Oltre le rime obbligate?* in [federalismi.it](#), 3/2021, 63.

¹²⁸ V. testualmente N. CANZIAN, *Il divieto per la Corte costituzionale di sindacare l'uso del potere discrezionale del Parlamento*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, 421 ss., che ritiene emblematiche di questa tendenza già le note sentt. [13 gennaio 2014, n. 1](#), e [9 febbraio 2017, n. 35](#).

politica» con una frequenza ed un'intensità che, probabilmente, mal si attagliano alla sua «natura giurisdizionale»¹²⁹ e alla lettera, almeno, dell'art. 27 legge n. 87/1953.

Invero, benché ciò rappresenti un parziale scollamento tra Costituzione formale e materiale, a ben vedere non dovrebbe sorprendere troppo. La storia repubblicana, infatti, ha già conosciuto fasi in cui, come in un sistema di «vasi comunicanti», ad un «arretramento forte della politica» ha corrisposto un'«espan[sion]e [...] nel campo proprio di essa [del]l'attività degli organi di controllo» (non solo della Corte, dunque, ma anche del Capo dello Stato)¹³⁰. Inoltre, un'analogia di fondo si ravvisa con quanto la scienza politica evidenzia, sin dai primi anni duemila, con riferimento al potere giudiziario, anche alla luce di quanto storicamente avvenuto in alcuni Paesi stranieri¹³¹.

Riprendendo, allora, l'alternativa tra "*judicial activism*" e "supplenza", proposta nella parte introduttiva di queste considerazioni, non sembra azzardato concludere che, nel periodo in esame, la Corte costituzionale si è fatta interprete di entrambi. Più di una volta essa ha, infatti, evocato disposizioni costituzionali di principio, testualmente limitate alla fissazione di soli "obiettivi" (gli artt. 30 e 31 Cost. sulla tutela dei minori, l'art. 27 Cost. sulla rieducazione dei criminali) per giustificare valutazioni proprie comprendenti i "mezzi" ottimali per conseguirli (es. estensione dell'adozione alle persone singole, in luogo della sola *imitatio naturae*; riducibilità della pena per taluni reati, ma non per altri). Detto altrimenti, e come risalta anche dall'avvertimento, rinvenibile in quasi tutte le recenti sentenze manipolative, circa il carattere non costituzionalmente obbligato degli assetti ivi delineati, i Giudici hanno sovente compiuto scelte discrezionali e, per ciò stesso, *lato sensu* politiche¹³², presentate però come doverosa attuazione di imperativi già dati a livello superprimario.

E tuttavia, diversamente, ad esempio, dalla *Supreme Court* statunitense, la Consulta ha dato la chiara impressione di non voler esercitare tale attivismo in maniera stabile, bensì solo fino a quando ciò si renda necessario a colmare i vuoti di tutela lasciati dall'inerzia del legislatore. Da tale punto di vista essa ha agito con un *animus* di "supplenza"¹³³, nell'attesa

¹²⁹ Cfr. autorevolmente R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale"*, in *Rivista AIC*, 3/2017, 5 ss., e A. RUGGERI, *Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra mantenimento della giurisdizione e primato della politica*, in R. Romboli (a cura di), *Il pendolo della Corte*, Giappichelli, Torino, 2017, 103 ss., oltre all'approfondita trattazione di R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica del Giudice delle leggi nell'evoluzione del processo costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2017, *passim*.

¹³⁰ In questi termini già A. CIANCIO, *L'Italicum all'esame della Corte costituzionale: alcune osservazioni a sostegno dell'inammissibilità*, in *federalismi.it*, 2/2017, 6-7.

¹³¹ Cfr. C. GUARNIERI, P. PEDERZOLI, *The power of judges. A comparative study of Court, and democracy*, OUP, New York, 2002, 161 ss., oltre alla concezione cd. funzionalista del *judicial activism*, secondo cui «[the] expansion of judicial power derives from [...] a weak [...] or chronically deadlocked political system» (R. HIRSCHL, *The political origins of the new constitutionalism*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 1/2004, 79).

¹³² Lo osserva, tra gli altri, A. RUGGERI, *La PMA alla Consulta*, cit., 221.

¹³³ Cfr. C. SALAZAR, *Diritti sociali ed equilibrio finanziario in alcuni orientamenti della Corte costituzionale*, in R. Romboli (a cura di), *Il pendolo*, cit., 409, la quale, seppur con riferimento decisioni di qualche anno addietro, ravvisa per l'appunto una «"Corte-supplente" rispetto al "legislatore assente"».



(o, quantomeno, con l'espresso auspicio) che sulle medesime materie intervenisse, invece, il titolare della funzione legislativa. A riprova basti richiamare che nel 2021, in quello che pare l'unico caso recente in cui le Camere si sono effettivamente attivate con tempestività per recepire gli *input* della Corte, quest'ultima si è mostrata senz'altro collaborativa: dapprima rinviò, per ben due volte, l'udienza di discussione, al dichiarato scopo di «da[re] al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia»¹³⁴, ed in seguito, preso atto delle modifiche frattanto introdotte dal decreto-legge n. 162/2022 e dalla relativa legge di conversione, restituì gli atti al giudice *a quo*, di fatto ponendo fine al giudizio¹³⁵.

Ed ancora, tornando al 2025, va evidenziato il *self-restraint* con cui la Corte, raggiunta da ben quattordici ordinanze di rimessione sulla recente abrogazione del reato di abuso d'ufficio¹³⁶, benché per un verso abbia riconosciuto l'esistenza di «indubbi vuoti di tutela penale», lanciando così un chiaro segnale al Parlamento, per altro verso ha comunque rigettato o dichiarato inammissibile la totalità delle questioni, affermando – per quanto rileva in questa sede – di non poter «sovrappo[rre] la propria valutazione a quella del legislatore» e che eventuali ricadute negative della contestata novella avrebbero potuto trovare rimedio, semmai, sul piano della «responsabilità politica»¹³⁷.

11. Una «supplenza» strutturalmente defettiva

Gli incisi richiamati da ultimo inducono a riflettere su due circostanze che, seppur note, meritano di essere rimarcate. La prima è che, com'è stato opportunamente osservato in dottrina, «il non intervento del Parlamento è, esso stesso, il frutto di una scelta politica»¹³⁸, specie, può aggiungersi, allorché esso si sostanzia nell'omessa modifica di una disciplina in sé

¹³⁴ V. testualmente Corte cost., [ord. 11 maggio 2021, n. 97](#), § 11 *cons. dir.*, e la successiva [ord. 13 maggio 2022, n. 122](#).

¹³⁵ Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. legge 30 dicembre 2022, n. 199), inteso alla stregua di *ius superveniens* comportante nuove valutazioni in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza da Corte cost., [ord. 10 novembre 2022, n. 227](#).

¹³⁶ Delitto originariamente previsto, com'è noto, dall'art. 323 c.p., sulla cui travagliata evoluzione v. per tutti B. GIANGIACOMO, *L'abuso d'ufficio dalle riforme all'abrogazione*, in [Questione Giustizia](#), gennaio 2025, § 1 ss.

¹³⁷ Corte cost., [sent. 3 luglio 2025, n. 95](#), § 8 *cons. dir.*, efficacemente ricostruita da P. COSA, D. PALUMBO, *La legittimità dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio sotto la lente d'ingrandimento della Consulta*, in [Rivista della Corte dei conti](#), 4/2025, 242 ss. Tra i numerosi commenti v. almeno E. CARLONI, *L'abuso di potere tra presidio penale (perduto) e tutele amministrative (deboli)*, in *Diritto pubblico*, 2/2025, 325 ss.; M. CAZZANIGA, *Note a margine di Corte costituzionale n. 95 del 2025: abuso d'ufficio, ulteriori approdi in tema di diritto internazionale come parametro interposto e riflessioni sulla riserva di legge penale*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 2/2025, 197 ss.; G.L. GATTA, *Abuso d'ufficio: con le mani legate dalla riserva di legge, la Consulta certifica "indubbi vuoti di tutela" e al contempo difende in via di principio l'art. 117, co. 1 Cost., e gli obblighi internazionali di incriminazione*, in [Sistema penale](#), 7-8/2025, 111 ss.

¹³⁸ G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in [Questione Giustizia](#), 4/2020, 30, e cfr. la distinzione tra «legislazione per omissione» e «inerzia legislativa» operata da F. PATERNITI, *Le omissioni del legislatore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, 42 ss., cui si rinvia anche per una più ampia trattazione della materia.

completa, ovvero nel mancato soddisfacimento di istanze sociali che, seppur nuove, siano già oggetto di un vivace dibattito pubblico o, addirittura, di appositi disegni di legge, sì da renderne consapevole la generalità dei parlamentari. In questi casi, infatti, sembra realistico ravvisare nell'omissione una conferma implicita dello *status quo*, per come esso risulta sia dalle leggi esistenti, sia, qualora esse siano effettivamente lacunose, dall'applicazione che faccia di esse la giurisprudenza, specie di legittimità (il cd. "diritto vivente")¹³⁹.

In secondo luogo, il sindacato di legittimità costituzionale non è l'unico rimedio previsto dall'ordinamento per i possibili abusi del potere legislativo e, anzi, neppure il più efficace allorché essi abbiano forma omissiva¹⁴⁰. Ed infatti, pur astenendosi dall'introdurre istituti dagli effetti potenzialmente destabilizzanti, come il *recall* o il referendum approvativo, il Costituente ha comunque punteggiato il Testo fondamentale di istituti e garanzie, attraverso i quali i cittadini possono, eccezionalmente, sostituirsi ai propri rappresentanti (referendum abrogativo) o, più spesso, esercitare pressione su di essi per orientarne le decisioni. Si pensi non solo a diritti politici come l'invio di petizioni alle Camere, la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare e l'associazione in partiti, ma anche alla possibilità, non meno incisiva, di esercitare in maniera politicamente mirata talune libertà, come quelle di riunione, di manifestazione del pensiero e di sciopero. Senza dimenticare, ovviamente, l'istituto principe di ogni sistema democratico, ossia il diritto di voto, per il cui esercizio il Costituente non a caso ha previsto scadenze non troppo dilatate, anche al fine di massimizzarne l'efficacia quale strumento di selezione dei candidati più consonanti ai bisogni ed alla volontà del corpo elettorale¹⁴¹.

Ma se tutto questo è vero, ne deriva che, dal punto di vista del costituzionalista, la ricostruzione dell'"attivismo" della Corte in termini di (prevalente) "supplenza", che si è poc'anzi operata, non può considerarsi del tutto appagante. Invero, l'esistenza di un'«anima politica» in seno alla Consulta è nota da tempo in dottrina, né, d'altro canto, è estranea al

¹³⁹ In questo senso, anche se forse in termini un po' estremi, A. PUGIOTTO, *Dottrina del diritto vivente e ridefinizione delle sentenze additive*, in *Giur. cost.*, 5/1992, 3675, secondo il quale «oggetto di una sentenza additiva non è mai un'omissione legislativa bensì una norma [di diritto] vivente» (enfasi dell'A.).

¹⁴⁰ Cfr. le alternative prospettate, ancora, da F. PATERNITI, *Le omissioni*, cit., 195 ss.

¹⁴¹ Questa preoccupazione emerge chiaramente dai lavori preparatori: cfr. già gli interventi degli onorevoli C. Mortati, G. Fuschini e E. Lami Starnuti, in A.C., Il Sottocomm., *Resoconto sommario della seduta di martedì 22 ottobre 1946*, rispettivamente alle pp. 401, 402 e 403. In seguito l'on. F. S. Nitti, anche alla luce di alcune esperienze straniere, avrebbe insistito strenuamente sull'opportunità di tenere i comizi elettorali «a brevi intervalli», proprio per consentire al Parlamento di essere sempre aggiornato su «ciò che il paese pensa e desidera», spingendosi a proporre il rinnovo integrale della Camera dei deputati ogni quattro anni e quello, parziale, del Senato addirittura ogni due (A.C., CCXX seduta, 16 settembre 1947, 224 ss.). Proposta condivisa, con riferimento alla Camera Alta, dagli onorevoli G. Di Vittorio, F. Lucifero e G. Fabbri, quest'ultimo convinto che ciò avrebbe aiutato gli stessi partiti a selezionare i candidati in maniera «molto più facile ed oculata» (A.C., CCLII seduta, 9 ottobre 1947, rispettivamente alle pp. 1069, 1076 e 1073). La convergenza finale su una legislatura di cinque anni per la Camera dei deputati e di sei per il Senato fu, quindi, frutto di un compromesso, caldeggiato dal presidente Ruini nel timore che una convocazione troppo frequente dei comizi sarebbe stata «complicat[a] e costos[a]», oltre che nociva per la pace sociale e la «stabilità dei Governi» (*ibid.*, 1066).



disegno originario dei Costituenti. E tuttavia, la sensazione è che ci sia spinti molto in avanti, fino a provocare la sofferenza di principi supremi del nostro ordinamento, come quelli di separazione dei poteri e di rappresentanza democratica, nonché, connesso a quest'ultimo, il principio di corrispondenza tra potere e responsabilità. Come si diceva, infatti, ciascun parlamentare, seppur non perseguibile «per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni» (art. 68 Cost.) e non sottoposto a vincolo di mandato (art. 67 Cost.), risponde del proprio operato dinanzi al corpo elettorale e, *lato sensu*, anche nei confronti del proprio partito, dalle cui determinazioni egli dipende ai fini – rispettivamente – della propria ri-elezione o ri-candidatura (in quest'ultimo caso a meno, ovviamente, di “cambi di casacca”, spesso accolti con sospetto o, financo, con insofferenza da parte degli elettori). Ciò non può dirsi, invece, per i giudici costituzionali, i quali, in quanto membri di un organo di garanzia, ovviamente non debbono rendere conto delle proprie decisioni ad alcuno.

Non solo. Fintanto che un certo settore dell'ordinamento è disciplinato da leggi, esso permane nella formale disponibilità del Parlamento (o dei Consigli regionali) e, quindi dei cittadini, che potranno ottenerne la modifica per tramite dei propri rappresentanti. Viceversa, regole procedurali o di condotta che promanino da sentenze di accoglimento della Corte tendono ad ammantarsi dell'autorevolezza che è propria di tale organo e, quindi, ad essere sistematicamente confermate in sede legislativa. A quest'ultimo proposito è emblematico, ancora, il caso della legge regionale toscana n. 16/2024, la quale, al netto di ogni considerazione in punto di legittimità, appare quantomeno abnorme laddove concepita come attuativa di atti giurisdizionali, anziché di una legge cornice¹⁴².

Vi sono, poi, i limiti posti dalle norme processuali. In particolare, l'assenza di un pubblico ministero presso la Corte, insieme al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, costringono il Giudice delle leggi a procedere con metodo casistico, accogliendo o rigettando ciascuna questione negli esatti termini in cui essa è di volta in volta formulata.

A queste asperità di carattere sistemico va aggiunto che, già nella prospettiva dei singoli individui, l'accesso al sindacato di costituzionalità si appalesa come un rimedio tutt'altro che soddisfacente. Esso, infatti, è incerto, poiché subordinato alle valutazioni del giudice procedente (o del Governo, in caso di accesso in via principale) ed alla persuasività delle relative argomentazioni in punto di ammissibilità della questione. È lento, poiché costringe la parte interessata all'annullamento ad attendere i tempi del giudizio dinanzi alla Corte e quelli, ulteriori, necessari all'eventuale riassunzione del procedimento principale. Ma soprattutto, risulta gravoso dal punto di vista economico, quantomeno per la parte che, fisiologicamente, desidera tutelare le proprie ragioni costituendosi (anche) nel giudizio incidentale¹⁴³.

¹⁴² Cfr. i passaggi testualmente riportati *supra*, § 4/C.

¹⁴³ Quest'ultima osservazione non è contraddetta dalla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, sia perché tale beneficio è comunque riservato ad una ristretta fascia di popolazione, individuata su base

12. Quali prospettive per il 2026?

Prima di concludere, sembra utile domandarsi se e come i rapporti tra Corte e Legislatore siano destinati ad evolvere nel corso dell'anno appena iniziato. Invero, è lecito supporre che, nel complesso, non si registreranno novità significative rispetto a quanto si è osservato con riferimento al 2025.

Per quanto riguarda le Camere, è infatti poco probabile che i pur numerosi procedimenti legislativi tuttora pendenti nelle materie oggetto delle sollecitazioni della Corte giungeranno a conclusione. Al momento della stesura di queste riflessioni (febbraio 2026), dei diciannove DDL presentati nel corso della legislatura in tema PMA, solo due sono in fase d'esame in commissione e vertono, comunque, su profili diversi da quelli su cui è intervenuta la Consulta¹⁴⁴. Dei dodici DDL in tema di cure palliative e fine vita, sette, il più recente dei quali risale al gennaio 2024, sono ancora in attesa d'esame, mentre sui restanti, la cui discussione è iniziata presso le Commissioni Affari sociali e Giustizia del Senato lo scorso 23 ottobre, secondo gli stessi relatori di maggioranza vi sarebbero ancora «complessi nodi da sciogliere», oltre ad un'elevata probabilità che la votazione finale si svolga a scrutinio segreto¹⁴⁵. Sempre con riferimento ai profili censurati dal Giudice delle leggi, addirittura nessuna iniziativa riguarda pene accessorie e bilanciamento delle circostanze di reato, così come paiono ben lontani dall'essere approvati, anche solo in prima lettura, disegni di legge che, pure, si renderebbero necessari alla luce di sentenze ancor più risalenti, per esempio in tema di doppio cognome¹⁴⁶, *status* giuridico del minore nato da maternità surrogata¹⁴⁷,

reddituale. A ciò si aggiunga, sul piano dell'effettività del diritto di difesa, che gli artt. 80 e 81, d.P.R. n. 115/2002 limitano il novero degli avvocati incaricabili ai soli che vi si siano resi preventivamente disponibili mediante iscrizione in appositi elenchi.

¹⁴⁴ Il riferimento è ai disegni di legge S.949 e S.1052, presentati rispettivamente il 22 novembre 2023 ed il 29 febbraio 2024. La fonte di quanto riportato in questa e nelle note seguenti è la [banca dati](#) del Senato della Repubblica (ultima consultazione: febbraio 2026).

¹⁴⁵ Queste le dichiarazioni rese alla stampa dal sen. Zullo e dal sen. Zanettini: cfr. *A che punto è la legge italiana sul suicidio assistito*, in [Avvenire](#) (ed. digitale) del 10 dicembre 2025.

¹⁴⁶ Corte cost., [sent. 31 maggio 2022, n. 131](#), su cui cfr. di recente l'accurata ricostruzione operata da S. ILLARI, *L'annosa riforma legislativa sull'attribuzione del cognome ai figli e alle figlie*, in [federalismi.it](#), 11/2025, 181 ss. Nessuno dei cinque DDL tuttora in discussione al Senato (su un totale di dodici) ha il sostegno di gruppi parlamentari di maggioranza e, forse anche per tale ragione, il relativo esame in Commissione Giustizia è fermo dall'8 aprile 2025.

¹⁴⁷ Com'è noto, richiesta di intervenire in materia con una sentenza additiva che consentisse la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero, la Corte costituzionale con sent. n. 33/2021, cit., § 5.9, cpv., *cons. dir.* ha ritenuto di «cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore». Tuttavia, l'unico disegno di legge in materia, presentato nel marzo 2023, è stato ritirato il 18 giugno 2025 e nessuna disposizione sul punto è stata frattanto introdotta nella legge 4 novembre 2024, n. 169, che si è limitata a modificare l'art. 12, c. 6 della legge n. 40/2004 al fine di sanzionare il ricorso a tali pratiche anche quando commesso all'estero da cittadini italiani. In dottrina, v. almeno M.G. RODOMONTE, *Brevi note sulle recenti "norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità"*, in [Lecostituzionaliste.it](#), ottobre



indennizzo per danno da vaccinazioni non obbligatorie¹⁴⁸, diritto all'affettività dei detenuti¹⁴⁹, responsabilità penale dei giornalisti¹⁵⁰. Ciò che, del resto, può stupire solo in parte, se è vero che – sia consentito ricordare come nota di colore – nessun intervento si è registrato neppure su un oggetto politicamente assai meno divisivo, ossia la formula testimoniale nei giudizi civili (art. 251 c.p.c.), di cui è tuttora in uso la frammentaria riscrittura operata dalla Corte più di trent'anni fa¹⁵¹.

Non sembrano esservi elementi per supporre la maturazione di un atteggiamento diverso neppure da parte della Consulta. Anzi, il nuovo anno ha già visto il deposito di un'altra sentenza additiva in tema di famiglia, la quale ha giudicato affetta, tra gli altri, da «irragionevolezza intrinseca» la mancata equiparazione legislativa della convivenza di fatto al coniugio, ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c.¹⁵².

Invero, il mancato mutamento della situazione odierna per un altro intero anno non sarebbe privo di rilievo, poiché il prolungarsi della “supplenza” ne renderebbe sempre più sfumata la demarcazione dal *judicial activism*. Il rischio è che, al limite, finisca per divenire strutturale una dinamica che, anche a mente di quanto più volte auspicato dalla stessa Consulta, può, forse, oggi tollerarsi solo in quanto contingente. Ne deriva un senso di urgenza quanto all'individuazione di possibili rimedi, la quale si scontra, però, con la delicatezza e la complessità eziologica del fenomeno.

2024, 1 ss., e M. GHEZZI, [Riflessioni a margine della maternità surrogata, una pratica che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”](#), in questa *Rivista*, [Studi 2025/I](#), 334 ss.

¹⁴⁸ Malgrado la Corte ebbe ad affermare l'obbligatorietà costituzionale di tali indennizzi già nella [sent. 26 febbraio 1998, n. 27](#), il Parlamento non ha mai inserito tale principio nel testo della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che disciplina la materia, i cui primi tre articoli sono tuttora un mosaico di disposizioni frammentarie ed addizioni giurisprudenziali, ciascuna delle quali si riferisce ad un singolo tipo di inoculazione; né alcuno dei DDL tuttora pendenti sembra volto a porvi rimedio. Per approfondimenti si rinvia a D. MORANA, *Principio di solidarietà, diritto alla salute e obblighi vaccinali*, in [Diritticomparati.it](#), spec. 5/2024, 34 ss.

¹⁴⁹ Affermato da Corte cost., [sent. 26 gennaio 2024, n. 10](#), cui cfr. la grave insufficienza delle Linee guida successivamente emanate dal DAP, evidenziata da P. BECCARI, *Gli sviluppi dell'intimità intramuraria tra garanzie costituzionali, soluzioni annunciate e implementazioni incompiute*, in [Archivio penale](#), 2/2025, 2 ss., e G. GIUFFREDI, *Come nasce un diritto: l'affettività in carcere*, in [Osservatorio costituzionale](#), 3/2025, 139 ss. Allo stato, nessuno dei quattro DDL volti a darvi attuazione (S.111, C.1720, C.1566, C.2598) è ancora in fase di esame, neppure in commissione, benché il primo di essi risalga già al 13 ottobre 2022.

¹⁵⁰ Si ricorderà come la Corte costituzionale con [ord. 26 giugno 2020, n. 132](#), pur prospettando l'incostituzionalità di alcune delle disposizioni penali allora vigenti in materia di diffamazione a mezzo stampa, «nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni» ne aveva rinviato la trattazione «in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina» (§ 8, Il cpv. *cons. dir.*); ciò che, però, non è avvenuto, rendendo così inevitabile il parziale accoglimento delle questioni, ad opera della successiva [sent. 12 luglio 2021, n. 150](#). A tutt'oggi risultano pendenti in materia tre DDL presso la Camera dei deputati (C.1494, in attesa di esame sin dal marzo 2024; C.230 e C.2690, non ancora assegnati) e quattro al Senato (S.95, S.466, S.573, S.616), il cui esame congiunto in Commissione Giustizia è però fermo dallo scorso mese di ottobre.

¹⁵¹ Ci si riferisce alla [sent. 5 maggio 1995, n. 149](#), alla quale risale la formula oggi solitamente riportata in nota dagli editori. Prima ancora, sulla medesima disposizione era intervenuta in senso additivo Corte cost., [sent. 10 ottobre 1979, n. 117](#).

¹⁵² Corte cost., [sent. 23 gennaio 2026, n. 7](#), § 17, Il cpv., *cons. dir.* (delib. il 1° dicembre 2025).

In prospettiva *de iure condendo*, dalla già menzionata metafora dei «vasi comunicanti» sembra comunque inferibile una preziosa indicazione di metodo. Infatti, se è vero che, come avverrebbe in un laboratorio, ad attrarre il “fluido” (cioè, il sindacato di costituzionalità) nel condotto della politica è il vuoto ivi creato dall’inerzia regolatoria di Parlamento e Governo, è proprio su questi ultimi che dovrà intervenire, in via quantomeno prioritaria, per riportare il sistema in equilibrio¹⁵³.

Nel merito, le soluzioni ipotizzabili sono, ovviamente, assai varie. Di esse, quelle che richiederebbero interventi di diritto sostanziale non sembrano di probabile approvazione, quantomeno nel breve termine. Si pensi, ad esempio, alla ri-espansione del voto di preferenza nelle elezioni politiche, che potrebbe essere utile a rinsaldare il rapporto tra rappresentati e rappresentanti¹⁵⁴, oppure, anche, alla “bonifica” degli ambienti digitali dagli eccessi più polarizzanti (discorsi d’odio, disinformazione), in modo da favorire il successivo raggiungimento di accordi sulle questioni etiche, storicamente più divisive¹⁵⁵.

In compenso, e nell’immediato, nulla impedirebbe però di iniziare a lavorare su regole di procedura, le quali, non implicando di per sé l’elezione o il sacrificio di specifici interessi, più facilmente potrebbero trovare condivisione da parte dei gruppi parlamentari. In particolare, potrebbe valutarsi una modifica degli odierni Regolamenti camerale, nelle parti in cui essi già disciplinano il cd. “seguito parlamentare” delle sentenze della Corte¹⁵⁶, p. es. ampliando le tipologie di pronunce sottoposte alle Commissioni permanenti del Senato o prescrivendone l’inserimento all’ordine del giorno del *plenum*. Oggi, infatti, l’art. 139 Reg. Senato prevede la trasmissione automatica delle sole sentenze di accoglimento (§ 1), lasciando alla piena discrezionalità del Presidente del Senato e di ciascuna Commissione, rispettivamente, tanto

¹⁵³ Di questo avviso già M. RUOTOLO, *Oltre le “rime obbligate”?*, cit., 62-63, cui cfr. la cautela espressa da R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, in AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., 326 ss., verso le proposte pur autorevolmente avanzate da A. RUGGERI, *Verso un assetto viepiù “sregolato” dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, *ibid.*, 35, e P. CARNEVALE, *Del rapporto fra Corte e legislatore alla luce dei nuovi indirizzi giurisprudenziali in tema di discrezionalità legislativa e “rime obbligate”*, *ibid.*, 64-65, ed ancora da A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in [Rivista AIC](#), 2/2023, 139 ss., vertenti, invece, su mutamenti di regole interne e prassi decisorie della Corte.

¹⁵⁴ In questo senso, seppur nel quadro di considerazioni vertenti su un tema in parte diverso, anche A. CIANCIO, *La debolezza della democrazia rappresentativa e la tentazione del potere: notazioni critiche sul «premierato elettivo»*, in [federalismi.it](#), 18/2025, 14.

¹⁵⁵ Cfr. *supra*, § 4 ss. Sulla questione sia consentito rinviare anche a I. SPADARO, *Il contrasto allo hate speech nell’ordinamento costituzionale globalizzato*, Giappichelli, Torino, 2020, 293 ss.

¹⁵⁶ Sul tema v. necessariamente, benché non più recentissima, l’approfondita trattazione di A. RUGGERI, *Le attività «conseguenziali» nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore (Premesse metodologico-dogmatiche ad una teoria giuridica)*, Giuffrè, Milano, 1988, 3 ss., oltre ai molteplici saggi raccolti da R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Effettività e seguito delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, ESI, Napoli, 2006, 215 ss. Va da sé che le disposizioni di seguito richiamate nel testo non esauriscono il novero degli strumenti attraverso i quali il Parlamento può “ricepire” i *dicta* della Consulta, come giustamente evidenziato, non senza una certa insoddisfazione, da R. BIN, C. BERGONZINI, *La Corte Costituzionale in Parlamento*, *ibid.*, 223 ss., e N. LUPO, *Il Parlamento e la Corte costituzionale*, in P. Caretti, M. Morisi (a cura di), *Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 21*, Giappichelli, Torino, 2012, 122 ss.



l'esame delle altre decisioni (§ 2), quanto l'effettiva presa di posizione sulla necessità di interventi normativi (§§ 3, 4). Riguardo, invece, alla Camera, l'art. 108 Reg. già dispone la trasmissione di tutte le pronunce (§ 1) ed impone alle Commissioni di esaminarle entro trenta giorni, con l'intervento del Governo e di almeno un relatore «designat[o] dalla Commissione affari costituzionali» (§ 2), cui dovrebbe far seguito una deliberazione sull'eventuale «necessità di iniziative legislative»; ma detto obbligo sembra essere ampiamente disatteso nella prassi, come conferma il fatto che l'ultimo «documento finale» di questo tipo risale addirittura al 2004¹⁵⁷.

Ancor più agevolmente, perché con una maggioranza inferiore a quella stabilita dall'art. 64 Cost., potrebbe novellarsi la legge n. 400/1988, disponendo che il Presidente del Consiglio dei ministri relazioni periodicamente alle Camere sulle sentenze monitorie o manipolative emesse dalla Corte costituzionale nei mesi precedenti, analogamente a quanto già previsto dall'art. 5, c. 3, lett. a-bis) per le decisioni della Corte EDU¹⁵⁸.

I rimedi appena prospettati, seppur difficilmente coercibili sul piano giuridico, su quello politico avrebbero il pregio di stimolare, almeno, sia le singole forze politiche presenti in Parlamento, sia lo stesso Esecutivo, a prendere posizione in modo pubblico e puntuale su ciascuna delle censure via via operate dalla giurisprudenza costituzionale¹⁵⁹. Ciò agevolerebbe la conoscenza e, quindi, il controllo politico dei cittadini sulle scelte dei propri rappresentanti, anche quando esse, come più volte osservato nel corso di queste considerazioni, siano operate in forma omissiva.

¹⁵⁷ Si tratta del Doc. VII-bis del 28 aprile 2004, peraltro solo terzo della XIV legislatura (fonte: Camera.it, sezione "Documenti parlamentari"; ultima consultazione il 15.2.2026).

¹⁵⁸ Lettera introdotta dall'art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12.

¹⁵⁹ Cfr. il diverso grado di pubblicità concretamente assicurato ai lavori del *plenum* e delle Commissioni, lamentato da C. FERRAJOLI, *La pubblicità dei lavori in commissione: un antidoto alla crisi del compromesso parlamentare*, in [Costituzionalismo](#), 2/2017, 183 ss.